

Memento Pratico

SOCIETÀ COMMERCIALI

**NUOVA
EDIZIONE**

Riforma
governance
societaria
(D.Lgs. 47/2026)

2 0 2 7



Estratto



Lefebvre Giuffrè

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Piano dell'opera

Introduzione

1

PARTE I: NOZIONI FONDAMENTALI SULLE SOCIETÀ

Capitolo 1	Contratto o atto unilaterale di società	270
Capitolo 2	Procedimento di costituzione	1280
Capitolo 3	Società come soggetto	1660
Capitolo 4	Controversie	2580
Capitolo 5	Aspetti fiscali delle società	2970

PARTE II: SOCIETÀ DI PERSONE

3140

Capitolo 1	Società in nome collettivo	3250
Capitolo 2	Società in accomandita semplice	5200
Capitolo 3	Società semplice	5620

PARTE III: SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

5820

Capitolo 1	Sottotipi di s.r.l.	5940
Capitolo 2	Modalità di costituzione	6090
Capitolo 3	Funzionamento	6340
Capitolo 4	Soci	7270
Capitolo 5	Quota di partecipazione	7620
Capitolo 6	S.r.l. unipersonale	8060
Capitolo 7	S.r.l. semplificata	8225

PARTE IV: SOCIETÀ PER AZIONI

8400

Capitolo 1	Costituzione	8510
Capitolo 2	Sistemi di gestione e controllo	9050
Capitolo 3	Amministrazione	9420
Capitolo 4	Collegio sindacale e organi di controllo	11190
Capitolo 5	Direttore generale	12000
Capitolo 6	Revisione legale	12190
Capitolo 7	Controllo dell'autorità giudiziaria	12640
Capitolo 8	Assemblea	13070
Capitolo 9	Azioni	14111
Capitolo 10	Modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo	15510
Capitolo 11	Aumento di capitale	15810
Capitolo 12	Riduzione di capitale	16310
Capitolo 13	Scioglimento	17010
Capitolo 14	Società aperte	17730

PARTE V: SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI		17911
PARTE VI: SOCIETÀ PARTICOLARI		
Capitolo 1	Piccola e media impresa (PMI)	18180
Capitolo 2	Start-up innovative	18640
Capitolo 3	Società sportive e di agenti sportivi	19100
Capitolo 4	Società estere operanti in Italia	19260
Capitolo 5	Società tra professionisti	19460
Capitolo 6	Società benefit	19940
PARTE VII: FINANZIAMENTO		20080
Capitolo 1	Prestiti, versamenti e altri mezzi di finanziamento	20190
Capitolo 2	Obbligazioni	20490
Capitolo 3	Strumenti finanziari di partecipazione	21320
Capitolo 4	Private equity	21615
Capitolo 5	Strumenti finanziari derivati	21900
Capitolo 6	Strumenti finanziari digitalizzati	22050
Capitolo 7	Patrimoni e finanziamenti destinati	22225
PARTE VIII: CONTABILITÀ		22500
Capitolo 1	Libri contabili e sociali	22530
Capitolo 2	Bilancio	22868
PARTE IX: OPERAZIONI STRAORDINARIE		
Capitolo 1	Fusione e scissione	23650
Capitolo 2	Trasformazione	24950
PARTE X: PARTECIPAZIONI, GRUPPI E COLLABORAZIONE TRA SOCIETÀ		
Capitolo 1	Partecipazioni tra società	25550
Capitolo 2	Gruppi di società	25700
Capitolo 3	Collaborazione tra società	26020
PARTE XI: COMPLIANCE		27070
Capitolo 1	Responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001)	27080
Capitolo 2	Segnalazione di violazioni (whistleblowing)	27980
Capitolo 3	Privacy	28340
Capitolo 4	Intervento del governo in settori di rilevanza strategica	29000
Capitolo 5	Adempimenti in materia di sostenibilità	29145
Indice analitico		pag. 1861

CAPITOLO 2

Sistemi di gestione e controllo

SOMMARIO

Sez. 1 - Sistema di gestione con collegio sindacale	9065	Sez. 3 - Sistema con consiglio di sorveglianza	9150
Sez. 2 - Sistema con comitato per il controllo sulla gestione	9070	A. Consiglio di gestione	9165
A. Consiglio di amministrazione.....	9080	B. Consiglio di sorveglianza.....	9226
B. Comitato per il controllo sulla gestione	9097	C. Assemblea.....	9330

Per la **gestione** e il **controllo** delle s.p.a. sono previsti **tre modelli** di funzionamento, tra i quali è possibile scegliere sia all’atto della costituzione sia durante la vita societaria, mediante un’apposita modifica dello statuto.

L’art. 9 c. 1 lett. d D.Lgs. 47/2026, modificando l’art. 2380 c.c., **riserva allo statuto** della società il compito di individuare il sistema di amministrazione e controllo da adottare, scegliendo tra il sistema di gestione con collegio sindacale (già modello tradizionale), il sistema con consiglio di sorveglianza (già modello dualistico) o il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (già modello monistico). **A differenza della disposizione previgente** che individuava il sistema tradizionale quale modello di *corporate governance* adottabile, di *default*, la nuova formulazione richiede che nello statuto debba essere data **esplicita indicazione del modello** che la società intende adottare.

9050

SCELTA DEL SISTEMA In sede di **costituzione** della società, sono i **soci** che **liberamente** scelgono tra i modelli di gestione e controllo quello che si accorda meglio con la struttura della società o quello che considerano di più semplice applicazione.

Lo **statuto deve adottare** per l’amministrazione e per il controllo della società uno dei sistemi individuati dal codice civile, nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più amministratori e a un collegio sindacale, a un consiglio di gestione e a un consiglio di sorveglianza, a un consiglio di amministrazione e a un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno (art. 2380 c. 1 c.c. modif. dall’art. 9 c. 1 lett. b) D.Lgs. 47/2026).

Nel **corso della vita** della società, è competente a **modificare** il modello inizialmente scelto l’**assemblea straordinaria**. **Salvo** che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema **ha effetto** alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo (art. 2380 c. 2 c.c. modif. dall’art. 9 c. 1 lett. b) D.Lgs. 47/2026).

La variazione sopravvenuta del sistema di amministrazione o controllo, e quindi di correlativa modificazione statutaria, per l’orientamento prevalente non costituisce un’ipotesi legale di recesso per i **soci dissenzienti, astenuti o assenti** (Angelici, Cariello, Calandra Buonauro, Marasà).

9055

Prassi notarile

1) Si reputa non conforme alla legge la previsione, nello statuto di una s.p.a., di **più sistemi di amministrazione e controllo** (tradizionale, dualistico, monistico) con scelta rimessa all’assemblea ordinaria (massima Cons. Notarile Milano n. 17/2004).

2) Circa la **competenza a modificare** il modello, non è ritenuta legittima né l’attribuzione di tale scelta all’assemblea ordinaria né la delega all’organo amministrativo (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.C.1). Il cambiamento di modello richiede, in ogni caso, una **deliberazione modificativa** dello statuto con i **quorum** minimi, il controllo di legalità e la pubblicità a tal fine richiesti dalla legge (massima Cons. Notarile Milano n. 17/2004).

3) Dalla data di modifica si verifica la cessazione degli **organi sociali** i cui componenti rimarranno in carica sino all'insediamento dei nuovi organi di amministrazione e controllo. A tali organi che proseguono temporaneamente le loro funzioni continuerà ovviamente ad applicarsi la disciplina dell'amministrazione e del controllo del modello di provenienza e non, invece, del nuovo sistema (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 H.C.12).

9060 I diversi sistemi si **caratterizzano** essenzialmente per il modo in cui sono **distribuite le funzioni** di gestione e di controllo.

Il sistema **con collegio sindacale** (già «tradizionale» o «ordinario») si considera il sistema più garantista, poiché crea una netta separazione tra l'attività di amministrazione e quella di controllo ed entrambi gli organi sono eletti separatamente dall'assemblea.

Il sistema **con comitato per il controllo sulla gestione** (già «monistico») ha una struttura più semplificata. Esso tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e quello di controllo, con risparmi di tempo e di costi.

Il sistema **con consiglio di sorveglianza** (già «dualistico») attribuisce al consiglio di sorveglianza alcune importanti funzioni che nel modello tradizionale spettano all'assemblea dei soci. In tale sistema, i soci stabiliscono solo le linee del programma economico della società e prendono le decisioni più rilevanti (operazioni sul capitale, operazioni straordinarie e, più in generale, tutte le materie di competenza dell'assemblea straordinaria), oltre a nominare il consiglio di sorveglianza.

9063 La materia di organizzazione e controllo delle s.p.a. viene così riarticolata:

- il novellato art. 2380 c.c. stabilisce che, **salvo che sia diversamente stabilito**, le **disposizioni generali** contenute negli artt. 2380-2396 novies c.c. si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti, con gli adattamenti necessari a renderle applicabili a tutti i modelli di gestione e dettano una disciplina omogenea con riferimento agli amministratori, ivi comprese le azioni di responsabilità, e agli organi di controllo;
- le disposizioni **speciali** riguardanti il sistema di gestione **con collegio sindacale** sono contenute negli artt. 2396 decies a 2409 septies c.c.;
- le disposizioni speciali riguardanti il sistema **con consiglio di sorveglianza** sono contenute negli artt. 2409 novies - 2409 quinquiesdecies c.c.;
- le disposizioni speciali riguardanti il sistema **con comitato per il controllo sulla gestione** sono contenute negli artt. 2409 septiesdecies - 2409 noviesdecies c.c.

SEZIONE 1

Sistema di gestione con collegio sindacale

9065 Con la riforma al codice civile introdotta dal D.Lgs. 47/2026 viene superata la preferenza legale per il modello c.d. tradizionale, ora denominato sistema di gestione con collegio sindacale, **rimettendo esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto** l'adozione di uno dei tre sistemi, con possibilità di mutarlo anche nel corso della vita della società (v. n. 9055 e s.).

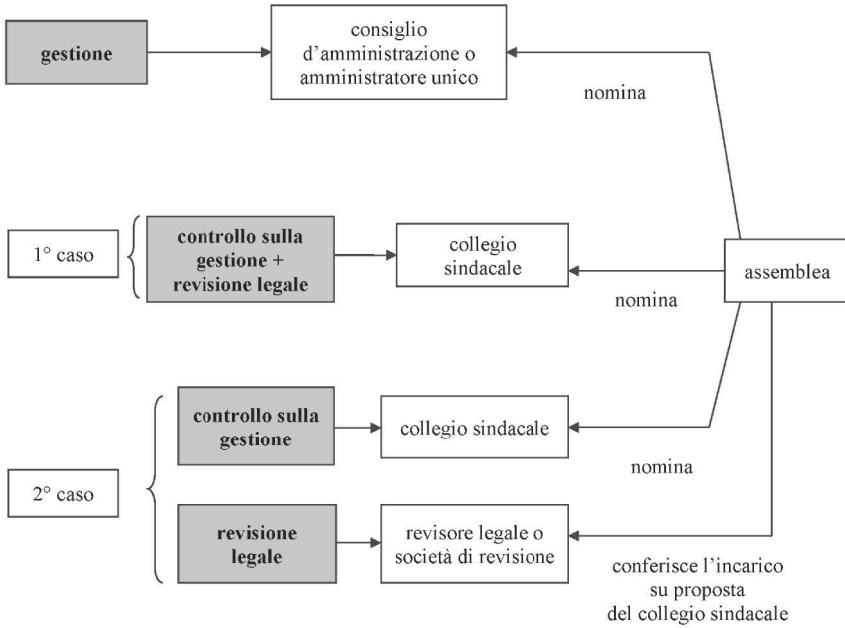
Nel sistema di gestione con collegio sindacale (esaminato diffusamente al n. 9420 e s.), la **gestione** della società è affidata ad un organo amministrativo (che può essere formato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione).

Il **controllo sulla gestione** è affidato al collegio sindacale (v. n. 11190 e s.).

La **revisione legale dei conti** sulla società è esercitata:

- dal collegio sindacale, su espressa previsione dello statuto, se tutti i sindaci sono iscritti nel registro dei revisori, se la società non deve redigere il bilancio consolidato (1° caso dello schema);
- negli altri casi da un revisore o ad una società di revisione (v. n. 12190 e s.) (2° caso dello schema).

Lo schema che segue riassume il sistema di gestione con collegio sindacale.



Il novellato art. 2380 c.c. stabilisce che, **salvo che sia diversamente stabilito**, le **disposizioni generali** contenute negli artt. 2380-2396 novies c.c. si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti, con gli adattamenti necessari a renderle applicabili a tutti i modelli di gestione e dettano una disciplina omogenea con riferimento agli amministratori, ivi comprese le azioni di responsabilità, e agli organi di controllo.

Le disposizioni **speciali** riguardanti il sistema di gestione **con collegio sindacale** sono contenute negli artt. 2396 decies-2409 septies c.c..

Le norme generali e quelle relative al sistema di gestione con collegio sindacale sono oggetto di analisi al n. 9420 e s.

9068

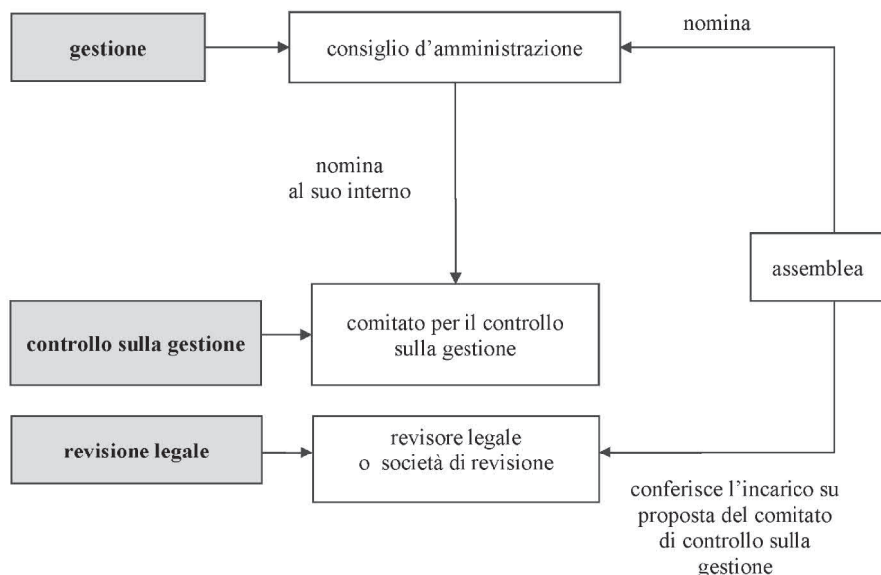
SEZIONE 2

Sistema con comitato per il controllo sulla gestione

Il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (definito con la previgente disciplina «sistema monistico») può essere adottato da tutte le società.

Vediamo nello schema il meccanismo di funzionamento.

9070



9072 La riforma ex D.Lgs. 47/2026 mira anche ad assicurare la **parità tra i diversi modelli di gestione** e dettare una disciplina esaustiva di carattere generale e di dettaglio per i singoli modelli, abrogando le norme che dispongono rinvii a disposizioni originariamente riferite al modello tradizionale «in quanto compatibili».

La materia di organizzazione e controllo delle s.p.a. viene così riarticolata:

- il novellato art. 2380 c.c. stabilisce che, **salvo che sia diversamente stabilito**, le **disposizioni generali** contenute negli artt. 2380-2396 novies c.c. si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti, con gli adattamenti necessari a renderle applicabili a tutti i modelli di gestione e dettano una disciplina omogenea con riferimento agli amministratori, ivi comprese le azioni di responsabilità, e agli organi di controllo;
- le disposizioni **specificamente applicabili** al sistema in esame sono, invece, contenute negli artt. da 2409 septiesdecies a 2409 noviesdecies c.c. e sono oggetto della presente analisi.

Le **modifiche** alle disposizioni previgenti recano un mero coordinamento rispetto alle disposizioni di carattere generale ricomprese nella nuova formulazione.

Nello specifico, l'art. 9 c. 1 lett. zz) D.Lgs. 47/2026 dispone l'**abrogazione** del previgente art. 2409 sexiesdecies c.c. (rubricato «Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno»).

9074 Con la riforma al codice civile introdotta dal D.Lgs. 47/2026 viene superata la preferenza legale per il modello tradizionale **rimettendo esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto** l'adozione di uno dei tre sistemi (v. n. 9055 e s.).

Il sistema con comitato per il controllo sulla gestione può essere adottato da tutte le società **in alternativa** al sistema di gestione con collegio sindacale o a quello con consiglio di sorveglianza e può essere mutato anche nel corso della vita della società.

Con tale sistema le funzioni sono così attribuite (art. 2380 c. 1 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. b D.Lgs. 47/2026 in vigore dal 29 aprile 2026):

- l'**amministrazione** della società è affidata a un consiglio di amministrazione;
- il **controllo sulla gestione** è di competenza di un comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno, composto, cioè, da amministratori dotati di particolari requisiti di professionalità e indipendenza.

Anche in tale sistema può esistere la figura del **direttore generale**, per la cui disciplina rinviamo al n. 12000 e s.

La **revisione legale dei conti** è svolta ai sensi dell’art. 2396 novies c.c. (art. 2409 noviesdecies c.c. intr. dall’art. 9 c. 1 lett. ddd D.Lgs. 47/2026); in base al rinvio, **deve essere esercitata** da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. La revisione legale è approfondita al n. 12190 e s.

9077

9078

L’**assemblea** dei soci è dotata delle sue normali competenze.
L’assemblea ordinaria, tra l’altro:
– nomina il consiglio di amministrazione e può deliberare il compenso degli amministratori (v. n. 9086 e s.);
– conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del comitato per il controllo sulla gestione.

A. Consiglio di amministrazione

L’art. 2380 c.c. (come modificato dall’art. 9 c. 1 lett. b D.Lgs. 47/2026) contiene, a esito dell’intervento normativo in esame, le disposizioni descrittive dei tre sistemi di amministrazione e controllo e stabilisce che, **salvo che sia diversamente stabilito**, le **disposizioni generali** contenute negli artt. 2380-2396 bis c.c. si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione o ai rispettivi componenti, con gli adattamenti necessari a renderle applicabili a tutti i modelli di gestione.
Il consiglio di amministrazione del sistema con comitato per il controllo sulla gestione è, quindi, disciplinato sia dalle citate disposizioni generali, individuate nella tabella che segue, sia da norme specificamente dettate per il sistema con comitato per il controllo sulla gestione.

9080

Qualora sia disciplinata dai contratti collettivi, lo **statuto** può prevedere la **presenza di uno o più membri** rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione (art. 4 c. 1 L. 76/2025).

Disposizioni generali applicabili		Riferimento normativo	v. n.
Regole generali	Amministrazione della società (nozione)	art. 2380 bis c.c.	9710
Nomina e cessazione degli amministratori	Speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dallo statuto	art. 2387 c.c.	9490
	Cessazione degli amministratori	art. 2385 c.c.	9600 e s.
Poteri degli amministratori	Poteri di rappresentanza	art. 2384 c.c.	9865 e s.
Delega dei poteri	Comitato esecutivo e amministratori delegati	art. 2381 bis c.c.	10055 e s.
	Informazione consiliare	art. 2381 ter c.c.	9745 e s.
Funzionamento del consiglio di amministrazione	Presidente del consiglio di amministrazione	art. 2381 c.c.	9935
	Validità delle deliberazioni del consiglio	art. 2388 c.c.	9980 e s.
Regole di comportamento	Interessi degli amministratori	art. 2391 c.c.	9800 e s.
	Divieto di concorrenza	art. 2390 c.c.	9790 e s.
	Divieto di utilizzazione delle informazioni	art. 2390 bis c.c.	9797
Compenso	Compenso degli amministratori	art. 2389 c.c.	10176 e s.
Responsabilità civile	Responsabilità verso la società, i creditori sociali, i soci ed i terzi	artt. 2392 - 2395 c.c.	10275 e s.

La gestione e l’organizzazione dell’impresa, ivi compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le

9083

operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c. 1 c.c. applicabile ai sensi dell'art. 2380 c. 3 c.c.).

Elenchiamo di seguito le **regole particolari** per il consiglio d'amministrazione del sistema con comitato per il controllo sulla gestione.

L'art. 9 c. 1 lett. aaa D.Lgs. 47/2026 ha sostituito il testo dell'art. 2409 septiesdecies c.c., al fine di modificare la disciplina in tema di consiglio di amministrazione. In particolare, il nuovo testo non riproduce il primo comma previgente, il quale stabiliva che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, alla luce della nuova norma generale di cui al novellato art. 2380 bis c. 1 c.c.

9086 NOMINA DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE (art. 2409 septiesdecies c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. aaa D.Lgs. 47/2026) I **primi componenti** sono nominati nell'atto costitutivo.

Salvo quanto disposto dagli artt. 2351 e 2449 c.c., i componenti del consiglio **successivi ai primi** sono nominati dall'assemblea.

La nomina di determinati componenti il consiglio può essere riservata, nei casi e con le modalità previsti dalla legge o dallo statuto:

- allo Stato o a un ente pubblico, quando siano soci della società (art. 2449 c.c.);
- dai portatori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351 c.c.).

9088 Almeno 1/3 dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** stabiliti per i componenti dell'organo di controllo dall'art. 2396 septies c.c. (v. n. 11220 e s.) e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.

Al momento della nomina dei consiglieri di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, devono essere resi noti all'assemblea gli **incarichi** di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

9090 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2409 septiesdecies 1 c.c. intr. dall'art. 9 c. 1 lett. bbb D.Lgs. 47/2026) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata anche dal comitato per il controllo sulla gestione, **purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea**. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, questi amministratori sostituiti nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori **cessi l'intero consiglio**, gli amministratori rimasti in carica devono convocare con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Lo **statuto** può tuttavia prevedere in tal caso che, se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio sia convocata, su istanza di ciascun socio, dal tribunale, che provvede con decreto nel quale designa la persona che deve presiederla.

9092 COMPENSI DEI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO (art. 2409 septiesdecies 2 c.c. intr. dall'art. 9 c. 1 lett. bbb D.Lgs. 47/2026) I compensi spettanti ai componenti del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina, sentito il parere del comitato per il controllo sulla gestione, o dall'assemblea.

B. Comitato per il controllo sulla gestione

9097 L'art. 9 c. 1 lett. da zz) a ddd) D.Lgs. 47/2026, in vigore dal 29 aprile 2026, ha riorganizzato le norme applicabili al sistema con comitato per il controllo sulla gestione (già definito «sistema monistico»).

Gli artt. da 2386 ter a 2396 novies c.c. contengono **disposizioni generali** applicabili anche agli organi di controllo di tutti i modelli di gestione, salvo le **disposizioni specificamente applicabili** a ciascun sistema (contenute, in questo caso negli artt. da 2409 septiesdecies a 2409 noviesdecies c.c.).

NOMINA (art. 2409 octiesdecies c.c. intr. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026) **Salvo** diversa disposizione dello statuto, la **determinazione del numero** e la **nomina dei componenti** del comitato per il controllo sulla gestione spettano al consiglio di amministrazione.

Qualora sia disciplinata dai contratti collettivi, lo statuto può prevedere la partecipazione nel comitato di **uno o più membri rappresentanti** gli interessi dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione (art. 4 c. 1 L. 76/2025).

Numero dei membri Nelle **società chiuse** si ritiene che il comitato debba avere **almeno** 2 membri, sia perché il termine «comitato» esclude la composizione monocratica sia perché la legge prevede che il comitato elegga al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente.

Nelle società che **fanno ricorso al mercato** del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato **non può essere inferiore** a 3 (art. 2409 octiesdecies c. 1 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026).

Requisiti **Tutti gli amministratori** che compongono il comitato per il controllo devono essere in possesso dei requisiti (art. 2409 octiesdecies c. 2 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026):

- di **onorabilità e professionalità** stabiliti dallo statuto;
- di **indipendenza** di cui all'art. 2409 septiesdecies c.c. (v. n. 9088).

Gli amministratori nominati **non** devono:

- essere **membri del comitato esecutivo**;
- avere **deleghe o particolari cariche** e comunque non devono svolgere, anche di mero fatto, **funzioni attinenti alla gestione** dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti il comitato per il controllo deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (art. 2409 octiesdecies c. 3 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026).

Durata dell'incarico I componenti del comitato per il controllo della gestione rimangono in carica per la durata del mandato del consiglio di amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili salvo che lo statuto non preveda diversamente. Pertanto, la durata dell'incarico, si spiega per un massimo di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

SOSTITUZIONE (art. 2409 octiesdecies c. 4 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026) In caso di **morte, rinuncia, revoca o decadenza** di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede **senza indugio** a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti indicati al n. 9106.

Se ciò non è possibile il consiglio di amministrazione provvede senza indugio, a norma dell'art. 2386 c.c., nel rispetto delle regole per la cooptazione (v. n. 9545 e s.) scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti. Si precisa che l'art. 2386 c.c., richiamato dalla norma, è stato abrogato dall'art. 9 c. 1 lett. h D.Lgs. 47/2026; la norma fa probabilmente riferimento al vigente art. 2409 septiesdecies 1 c.c.

➤ **Precisazioni 1)** La competenza del consiglio relativa alla sostituzione sussiste anche quando la nomina dei componenti del comitato è attribuita statutariamente all'assemblea dei soci (Salafia).

2) Posto che la nomina dei componenti il comitato spetta per legge al consiglio di amministrazione e non all'assemblea, sembra corretto ritenere che la nomina avvenuta per cooptazione **non sia condizionata** - a differenza di quanto disposto per il sistema di gestione con collegio sindacale - **alla successiva conferma** da parte dell'assemblea dei soci (Ghezzi, Rigotti, Salinas, Valensise).

FUNZIONAMENTO Il previgente art. 2409 octiesdecies c. 6 c.c. rinviava all'art. 2404 c. 1, 3 e 4 c.c. per il funzionamento del comitato di controllo.

In base alla disciplina introdotta dal D.Lgs. 47/2026 le norme contenute nel richiamato articolo (ora abrogato) e trasfuse nel nuovo art. 2396 octies c.c. sono direttamente applicabili agli organi di controllo di ogni sistema di *corporate governance* e, quindi, al comitato di controllo. Per un'analisi della norma si rinvia al n. 11760.

9101

9103

9106

9111

9116

9120

9124 COMPETENZE Il comitato per il controllo sulla gestione **elegge al suo interno**, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente (art. 2409 octiesdecies c. 6 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026).

Fermo quanto previsto dall'art. 2396 quinquies c.c. (v. n. 11456 e s.) il comitato per il controllo sulla gestione svolge gli **ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione** con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (art. 2409 octiesdecies c. 7 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026).

➤ **Precisazioni** 1) Non possono invece essere delegati i compiti di gestione della società o di società controllate, per la preclusione posta dall'art. 2409 octiesdecies c.c. (v. n. 9106).

2) Pur non essendo specificati dal legislatore i **poteri del presidente**, si può ritenere, anche in base alle norme tutte richiamate dall'art. 2409 noviesdecies c.c. e da ritenersi compatibili con il modello con comitato per la gestione, che:

- sia chiamato a svolgere compiti di tipo organizzativo e di impulso dei lavori dell'organo;
- sia tenuto alla convocazione delle riunioni del comitato, come indirettamente confermato, con riferimento alle società quotate, dall'art. 151 ter c. 2 TUF;
- in analogia con il presidente del collegio sindacale, sia destinatario delle dimissioni dei consiglieri di amministrazione, delle dichiarazioni di dissenso di un amministratore rispetto alle decisioni consiliari *ex art.* 2392 c. 3 c.c.;
- è legittimato passivo per la notifica dell'azione di responsabilità esercitata dalla minoranza *ex art.* 2393 bis c. 3 c.c.

9129 Controllo su denuncia dei soci (art. 2396 ter c.c. intr. dall'art. 9 c. 1 lett. u D.Lgs. 47/2026) **Ogni socio** può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia e riferirne all'assemblea.

L'organo di controllo:

- se la **denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino** 1/20 del capitale sociale o 1/50 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Lo **statuto** può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione;
- deve altresì convocare l'assemblea qualora ravvisi **fatti censurabili** di rilevante gravità e vi sia **urgente necessità** di provvedere.

Nell'art. 2396 ter c.c. è stato trasfuso il contenuto del previgente art. 2408 c.c. (abrogato dall'art. 9 c. 1 lett. ff D.Lgs. 47/2026), che si applicava al sistema di gestione in esame in forza del rinvio operato dall'art. 2409 octiesdecies c. 6 c.c.).

9132 Denuncia al tribunale Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto **gravi irregolarità nella gestione** che **possono arrecare danno** alla società o a una o più società controllate, il comitato per il controllo sulla gestione può rivolgersi al tribunale per richiedere i provvedimenti previsti dall'art. 2396 quater c.c. intr. dall'art. 9 c. 1 lett. u D.Lgs. 47/2026 (v. n. 12655 e s.).

Nell'art. 2396 quater c.c. è stato trasfuso il contenuto del previgente art. 2409 c.c. (abrogato dall'art. 9 c. 1 lett. ff D.Lgs. 47/2026), che si applicava al sistema di gestione in esame in forza del rinvio operato dall'art. 2409 octiesdecies c. 6 c.c.).

9134 Qualora le irregolarità di cui all'art. 2396 quater c.c. attengano a materie di competenza consiliare, il comitato per il controllo sulla gestione **può richiedere l'adozione** dei provvedimenti previsti dall'art. 2396 quater c. 7 c.c. (v. n. 12729) solo ove la maggioranza dei componenti del comitato abbia espresso voto contrario alla determinazione consiliare.

9137 Rapporti con gli altri organi I componenti del comitato per il controllo sulla gestione **devono assistere** alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2409 octiesdecies c. 8 c.c. modif. dall'art. 9 c. 1 lett. ccc D.Lgs. 47/2026).

I membri del comitato **partecipano al consiglio** di amministrazione come suoi membri ed esplicano al suo interno la duplice funzione di amministratori e di componenti del comitato per il controllo sulla gestione. Il loro ruolo all'interno dell'organo amministrativo si articola, dunque, nella partecipazione alla decisione e nella valutazione della sua conformità ai principi di corretta amministrazione. L'eventuale **dissenso** dall'operato degli amministratori dovrà essere manifestato, oltre che in veste di controllori, anche in qualità di amministratori.

Non sembra legittima la **clausola statutaria che impedisce** ai componenti del comitato di controllo di **astenersi dal voto** nelle deliberazioni del consiglio al quale partecipano, perché questo divieto creerebbe una discriminazione fra amministratori. Tale divieto è possibile, per legge, solo per gli amministratori interessati alla decisione (in caso di conflitto d'interessi) (Salafia).

Il comitato di controllo **deve convocare l'assemblea** se ne ha fatto richiesta almeno il 10% o la minore percentuale eventualmente prevista nello statuto, con indicazione nella domanda degli argomenti da trattare, nel caso in cui gli amministratori non abbiano provveduto (art. 2367 c. 2 c.c.).

Se il comitato per il controllo sulla gestione non provvede, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla (art. 2367 c. 3 c.c.).

9141

SEZIONE 3

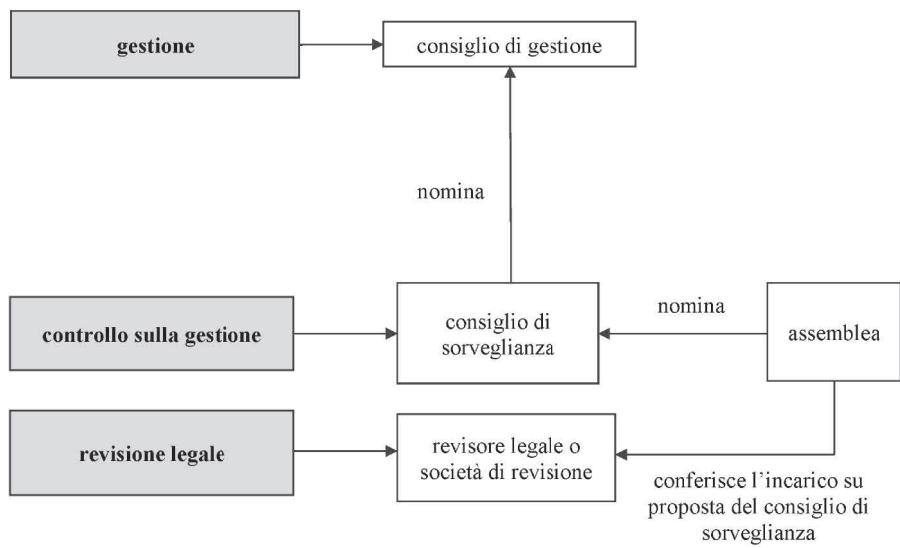
Sistema con consiglio di sorveglianza

Con la riforma al codice civile introdotta dal D.Lgs. 47/2026 viene superata la preferenza legale per il modello tradizionale **rimettendo esclusivamente ed obbligatoriamente allo statuto** l'adozione di uno dei tre sistemi (v. n. 9055 e s.).

Il sistema con consiglio di sorveglianza può essere adottato da tutte le società **in alternativa** al sistema di gestione con collegio sindacale o a quello con comitato per il controllo sulla gestione. e può essere mutato anche nel corso della vita della società.

Vediamo nello schema il meccanismo di funzionamento.

9150



Il sistema con consiglio di sorveglianza (nella previgente disciplina definito «modello dualistico»):

- l'**amministrazione** della società spetta esclusivamente al consiglio di gestione, nominato dall'organo di controllo;
- il **controllo** sulla gestione è esercitato dal consiglio di sorveglianza, organo intermedio tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci, della quale esercita alcuni poteri;
- la **revisione legale** è affidata a un revisore legale o ad una società di revisione (art. 2409 quinquiesdecies c.c.). La revisione legale è approfondita al n. 12190 e s.

In tale modello la disciplina delle competenze dell'**assemblea** subisce significative modifiche (v. n. 9330 e s.).

9155

SEZIONE 7

Categorie speciali di azioni

Il principio, fissato dall'art. 2348 c. 1 c.c., per il quale le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti non ha carattere assoluto. La società ha, infatti, la facoltà di emettere delle categorie di azioni, fornite di diritti diversi rispetto a quelli dettati in generale per le azioni ordinarie.

Lo **statuto**, dall'origine o con successiva modificazione approvata dall'assemblea straordinaria, può creare categorie di azioni **fornite di diritti diversi** anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite. In tal caso la società, **nei limiti imposti** dalla legge, può liberamente determinare il **contenuto** delle azioni delle varie categorie (art. 2348 c. 2 c.c.).

Tale emissione deve rispettare la legge e lo statuto, con le modalità esaminate nei successivi paragrafi.

Tutte le azioni appartenenti a una **medesima categoria** conferiscono uguali diritti (art. 2348 c. 3 c.c.).

In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può **liberamente determinare** il contenuto delle azioni delle varie categorie speciali; lo **scopo** di tali categorie può essere diverso (ad esempio, con le azioni di risparmio la società incentiva l'investimento azionario e risponde alle esigenze dei risparmiatori, generalmente più interessati al dividendo che all'esercizio dei diritti amministrativi, come il diritto di voto).

Nell'ambito della **stessa categoria** le azioni speciali attribuiscono ai propri azionisti gli **stessi diritti**.

La tabella che segue elenca le principali categorie speciali, rinviando per la loro trattazione specifica.

15010

Categorie di azioni speciali (1)	v. n.
privilegiate: – nella distribuzione degli utili – postergate nelle perdite – privilegiate in sede di liquidazione	15031 e s.
con voto limitato	15063 e s.
con voto plurimo	15086 e s.
a favore di prestatori di lavoro	15098 e s.
di godimento	15136 e s.
con prestazioni accessorie (2)	8625 e s.
correlate	15148 e s.
riscattabili	15161 e s.
riscattande	15175
autoestinguibili o a tempo	15177
di risparmio	15179 e s.

(1) Se il socio è titolare di azioni di diverse categorie, è legittimato a esercitare diritti diversi in base alle azioni possedute che, insieme, determinano la sua quota di partecipazione complessiva al capitale della società emittente.

(2) Si discute sulla possibile configurabilità delle azioni con prestazioni accessorie come una categoria speciale di azioni (a favore: Bartalena). Per la tesi negativa, tra l'altro, tali azioni (Erede, Ferrucci-Ferrentino):

- non sono fornite di 'diritti diversi' da quelli conferiti dalle azioni ordinarie, ma impongono 'obblighi ulteriori' rispetto a quello di conferimento;
- possono prevedere obblighi diversi da socio a socio od essere imposti ad uno solo di essi, per cui manca il requisito della serialità;
- sono disciplinate nella sede dedicata ai conferimenti e non in quella dedicata alle azioni e ad altri strumenti finanziari partecipativi.

Prassi notarile

Devono ritenersi **legittime** (sia per le s.p.a. sia per le s.r.l.):

- le clausole statutarie mediante le quali, **senza dar vita a una categoria di azioni o quote** oppure alla creazione di un diritto particolare, sono attribuiti **specifici diritti** (amministrativi e patrimoniali) **al socio** che si trovi **in determinate situazioni**: ad **esempio** al socio che sia titolare di una certa quota di partecipazione al capitale sociale, al socio che abbia una certa natura giuridica (ad esempio un ente

pubblico che sia socio di una società), al socio che abbia una certa qualifica professionale oppure al socio che abbia una certa età, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Se lo statuto non prevede diversamente, l'**introduzione** di tali clausole è **deliberata** dall'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie, **salvo** il diritto di **recesso** per il socio assente o dissenziente (massima Cons. Notarile Milano n. 184/2020).

– le clausole statutarie che prevedono l'obbligo, in caso di **futuri aumenti** di capitale sociale a **pagamento** (con o senza diritto di opzione) deliberati a **un prezzo inferiore** all'importo stabilito dalla clausola stessa, di **assegnare** gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote o a favore di uno o più soci: lo **scopo** è quello di evitare la diluizione del valore delle partecipazioni della categoria protetta anche nell'ipotesi in cui i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti. In ogni caso, trattandosi di assegnazione non proporzionale delle partecipazioni, resta ferma la necessità che l'**ammontare totale dei conferimenti** effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta sia **almeno pari** all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto. Il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti costituisce un «**diritto diverso**» che connota una categoria di azioni o di quote oppure un «**diritto particolare**» nelle s.r.l. (massima Cons. Notarile Milano n. 186/2020).

15013 La libera determinazione del contenuto delle azioni appartenenti alle categorie speciali è **limitata, per legge**, da alcuni divieti.

Nel caso di categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono **diritti amministrativi**, il codice civile detta alcune norme relative alla tutela dei titolari delle stesse e alla disciplina delle assemblee speciali di tali categorie.

15016 **DIVIETI** La libera determinazione del contenuto delle azioni appartenenti alle categorie speciali è limitata dal:

- **divieto** di emettere azioni che **escludono ogni partecipazione** alle perdite o agli utili oppure prive del diritto a una parte proporzionale del patrimonio netto di liquidazione (c.d. patto leonino) (v. n. 770 e s.);
- **divieto** di emettere azioni a **voto limitato in misura** complessivamente superiore alla metà del capitale sociale (art. 2351 c. 2 c.c.).

15019 **ASSEMBLEE SPECIALI** Le assemblee speciali di categoria sono finalizzate alla salvaguardia dei diritti particolari di quest'ultima.

Alle assemblee speciali si applica la **disciplina** dell'assemblea straordinaria (v. n. 13100 e s.) (art. 2376 c. 2 c.c.).

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di **gestione accentrata** la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali (art. 2376 c. 3 c.c.).

Per l'organizzazione degli **azionisti di risparmio** si rinvia al n. 15231 e s.

Prassi notarile

1) In presenza di più categorie di azioni qualora sia necessaria l'approvazione da parte dell'assemblea speciale, si ritiene che l'assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, affinché consti l'intervento e il voto favorevole della totalità delle azioni della o delle categorie che devono rendere l'approvazione, **senza che sia necessaria un'apposita convocazione e/o una riunione separata** dei soli azionisti della o delle categorie interessate (massima Cons. Notarile Milano n. 160/2017).

2) Il **rinvio** alle disposizioni delle assemblee straordinarie di cui all'art. 2376 c. 2 c.c. deve intendersi **riferito**:

- alle disposizioni di **legge**, ad **eccezione** di quelle che prevedono maggioranze rafforzate in dipendenza dell'oggetto della delibera dell'assemblea straordinaria (ad esempio quelle di cui all'art. 2369 c. 5 c.c.);
- alle **clausole statutarie** che regolano, indistintamente **per tutte le assemblee della società**, gli aspetti procedurali dell'assemblea (ad **esempio**: modalità di convocazione, nomina del presidente e del segretario, svolgimento dei lavori assembleari, partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ecc.). Se invece si tratta di clausole che prevedono, per le **sole assemblee straordinarie**, il rafforzamento delle maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per l'assunzione delle deliberazioni, il rinvio non opera **salvo che** lo statuto preveda espressamente l'applicabilità di tali clausole anche alle assemblee speciali (massima Cons. Notarile Milano n. 162/2017).

Deliberazioni pregiudizievoli Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea dei soci, che pregiudicano i **diritti** di una categoria, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata (art. 2376 c. 1 c.c.).

La norma **presuppone una deliberazione** assunta dai soci, **in sede di assemblea ordinaria o straordinaria**, che pregiudichi i diritti della categoria speciale. In quest'ultima rientrano, fra l'altro, le azioni postergate nelle perdite, le azioni correlate, le azioni senza diritto di voto, a voto limitato, a voto condizionato, a voto plurimo, a voto scagionato o contingentato e le azioni di risparmio.

Il pregiudizio deve essere **attuale** e non meramente eventuale.

La dottrina distingue il pregiudizio:

- diretto, che si manifesta attraverso una modificazione peggiorativa **immediatamente percettibile** dei diritti incorporati in una particolare categoria di azioni;
- indiretto, il quale, **pur lasciando formalmente inalterati i diritti** della categoria, raggiunge il medesimo effetto lesivo o creando una nuova categoria di azioni con diritti più ampi rispetto a quelli della categoria interessata o modificando il rapporto giuridico sussistente fra la categoria in questione e le altre;
- di mero fatto, che consiste in ogni altro pregiudizio subito dalle azioni di una categoria e non rientrante nelle precedenti classificazioni, quando ad essere colpiti non sono i diritti portati dalle azioni ma **meri interessi**.

Secondo la giurisprudenza costante, l'assemblea speciale deve approvare le sole delibere dell'assemblea che cagionino un **pregiudizio di diritto**, e non di mero fatto, alla categoria privilegiata, limitandone un diritto patrimoniale o amministrativo; tanto più, se assunte senza alcun interesse sociale, al solo fine di danneggiare la minoranza: nel qual caso sono autonomamente impugnabili per abuso di potere.

➤ **Precisazioni 1)** Per l'orientamento prevalente la norma tutela il pregiudizio, **diretto e indiretto**, che colpisce negli stessi termini e con la stessa intensità tutti i portatori della stessa categoria, alterando il rapporto esistente tra le diverse categorie, e menomando la posizione precedentemente attribuita collettivamente alla singola categoria interessata (Trib. Vicenza 10 febbraio 2003; Mignoli, Portale).

Per altra parte la norma mira a evitare esclusivamente il pregiudizio **diretto** (Campobasso, Costi, Ferri).

2) Non si è ritenuta necessaria l'approvazione dell'assemblea speciale nei seguenti casi:

- concessione agli azionisti di risparmio della facoltà di convertire le proprie azioni in azioni ordinarie con un raggruppamento delle due categorie di azioni in base allo stesso moltiplicatore, incidendo pariteticamente su entrambe le categorie (Trib. Genova 5 novembre 2021, Trib. Genova 16 novembre 2020);
- emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti. Non si ritiene configurabile un diritto all'immutabilità del numero delle azioni di una certa categoria (Trib. Vicenza 10 febbraio 2003);
- individuazione di un rapporto di cambio unitario nonostante l'insorgenza di perdite (Trib. Milano 22 settembre 1995);
- riduzione a zero del capitale per perdite (Trib. Roma 20 marzo 1995);
- conversione volontaria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (Trib. Torino 24 novembre 2000).

Prassi notarile

1) In assenza di una definizione legale di «**deliberazione pregiudizievole**», devono considerarsi legittime le **clausole statutarie** che:

- specificano i **casi** in cui una delibera deve ritenersi pregiudizievole per una o più categorie di azioni;
- richiedono l'approvazione dell'assemblea speciale per ulteriori deliberazioni **anche se non pregiudizievoli**. Rimane fermo il **limite** per cui tale approvazione non può riguardare delibere dell'assemblea ordinaria che in seconda convocazione non sono suscettibili di un innalzamento del *quorum* di legge (art. 2369 c. 4 c.c.: v. n. 13598) (massima Cons. Notarile Milano n. 161/2017).

2) Le clausole statutarie possono prevedere **competenze ulteriori** delle assemblee speciali, diverse dalle «approvazioni» delle delibere dell'assemblea generale. Ad **esempio** è possibile attribuire all'assemblea speciale (e non ai singoli titolari delle azioni di categoria) la competenza a esercitare i diritti «di categoria», come il diritto di nominare alcuni componenti degli organi sociali (massima Cons. Notarile Milano n. 142/2015: v. n. 9231, 9530, 11255) o di esprimere un voto «determinante» per l'efficacia di alcune deliberazioni dell'assemblea (massima Cons. Notarile Milano n. 73/2005: v. n. 13535). Il diritto «di categoria» è esercitato non dai singoli azionisti, ma attraverso modalità tipiche della formazione della volontà sociale, cioè a maggioranza, eventualmente con i *quorum* previsti per lo specifico caso. L'autonomia statutaria può disciplinare sia i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea speciale, sia la forma del verbale delle riunioni dell'assemblea speciale, fermo restando che in mancanza di espressa disposizione trovano applicazione le disposizioni relative alle assemblee straordinarie (massima Cons. Notarile Milano n. 161/2017).

3) In tema di aumento di capitale in presenza di una **pluralità di categorie di azioni o quote**, con riferimento all'approvazione delle assemblee speciali:

- a) non costituisce di per sé un **pregiudizio dei diritti** di alcuna delle categorie di azioni o quote:

15022

15025

- la delibera di aumento di capitale che prevede l'emissione di un numero di nuove azioni o quote non proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente con o senza diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441 e 2481 bis c.c.;
- la circostanza che un aumento di capitale sia deliberato con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441 e 2481 bis c.c., a prescindere dal fatto che esso sia proporzionale o non proporzionale rispetto alle categorie di azioni o quote già esistenti. Resta salva la necessità di verificare se, nel caso concreto, lo specifico contenuto dei diritti di ciascuna categoria di azioni o quote possa dar luogo a un pregiudizio di una o più categorie di azioni o quote, tale da rendere necessaria l'approvazione ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- b) sono legittime le **clausole statutarie** che prevedono: (i) che sia necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di una o più categorie ai fini della deliberazione di qualsiasi aumento di capitale, proporzionale o non proporzionale; (ii) che sia necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di una o più categorie qualora l'aumento di capitale abbia ad oggetto l'emissione di nuove azioni o quote in misura non proporzionale, con o senza esclusione del diritto di opzione; (iii) che l'aumento debba avere ad oggetto l'offerta di un numero di nuove azioni o quote proporzionale rispetto al numero delle azioni o quote di ciascuna categoria esistente. La modifica delle predette clausole richiede in ogni caso l'approvazione delle assemblee speciali delle diverse categorie. Sono altresì legittime le clausole statutarie che escludono espressamente la necessità dell'approvazione delle assemblee speciali ai sensi dell'art. 2376 c.c. in tutti i casi di aumento di capitale non proporzionale, con o senza diritto di opzione, oppure in alcuni determinati casi di aumento di capitale non proporzionale, rendendola invece sempre necessaria nelle residue ipotesi di aumento non proporzionale (massima Cons. Notarile Milano n. 207/2023).

15028 Per la **giurisprudenza**, la **mancata approvazione della delibera pregiudizievole** per una categoria di soci da parte dell'assemblea speciale **può dar luogo** ad annullabilità (ai sensi dell'art. 2377 c.c.), ma non alla sua nullità, perché la norma non è posta a tutela di interessi generali (Trib. Torino 22 dicembre 2017, Trib. Roma 7 luglio 2011 n. 14708; nello stesso senso, Galgano).

Per la tesi prevalente in **dottrina**, la delibera dell'assemblea generale, in mancanza dell'approvazione dell'assemblea speciale, pur in sé pienamente valida e perfetta, non sarebbe produttiva di effetti nei confronti dei possessori di azioni speciali o di strumenti finanziari che non abbiano, in sede di assemblea speciale, approvato la delibera dell'assemblea generale che lede i loro diritti di categoria (c.d. inefficacia relativa) (Mignoli, Ferrara-Corsi, Campobasso, Grippo, Ferrucci-Ferrentino).

Secondo **altra dottrina minoritaria**, invece, la delibera dell'assemblea generale e quella dell'assemblea speciale costituirebbero, in base all'art. 2376 c.c., elementi di un unico atto complesso, entrambi indispensabili perché si produca l'effetto giuridico della formazione della volontà sociale. L'assenza della delibera dell'assemblea speciale determinerebbe l'inesistenza di una volontà sociale correttamente formata e, in tal caso, se gli amministratori dessero esecuzione alla delibera dell'assemblea generale, essi incorrerebbero in responsabilità personale (Costa, Carozzolo).

15030 **Altre competenze assembleari** Per parte della dottrina lo **statuto** può attribuire all'assemblea speciale **ulteriori competenze** riguardo altri oggetti di interesse comune quali, ad esempio la nomina di un mandatario comune, la costituzione, variazione o estinzione del fondo, la determinazione del compenso del mandatario comune, l'approvazione di un regolamento interno (Mignoli, Grosso, Stagno D'Alcontres, Libertini, Mironi, Sanfilippo). Si ritiene, però, che lo statuto non possa ampliare tali competenze **subordinando** all'approvazione dell'assemblea di categoria **delibere che non rivestano il carattere di «pregiudizio»** (Grosso, Libertini, Mironi, Sanfilippo, Ferro-Luzzi).

A. Azioni privilegiate

15031 La categoria speciale di azioni più diffusa è quella delle c.d. azioni privilegiate. In linea generale, il privilegio che tali azioni assicurano ai loro possessori consiste nel riconoscimento di una situazione più vantaggiosa, rispetto alle azioni ordinarie, con riguardo ai **diritti patrimoniali** attribuiti.

Nel silenzio della legge riguardo la natura o la misura del privilegio, la determinazione dello stesso è rimessa alla decisione dell'assemblea straordinaria.

Nei paragrafi seguenti sono esaminate le **tipologie** di azioni privilegiate sorte nella pratica, premettendo alcune particolarità circa la loro **emissione** e la **modifica** dei privilegi.

L'**ammissibilità giuridica** della categoria si fonda sia sulla previsione di carattere generale di cui all'art. 2348 c. 2 c.c., che conferisce alla società la libertà di creare categorie di azioni e di determinarne il loro contenuto, sia sul disposto dell'art. 2350 c. 1 c.c. che stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione ma fa espressamente salvi i diritti stabiliti a favore di particolari categorie di azioni.

LIMITI I limiti di carattere generale posti a tale categoria di azioni consistono:

- nel rispetto del divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.), che impedisce di creare azioni che siano totalmente escluse dalla partecipazione agli utili o alle perdite (v. n. 770 e s.);
- nel rispetto del principio, elaborato dalla dottrina, di effettività del privilegio riconosciuto, in forza del quale occorre che il vantaggio patrimoniale assicurato dalle azioni sia reale e non meramente formale;
- nel rispetto della parità di diritti nell'ambito della stessa categoria (art. 2348 c. 3 c.c.);
- nella circostanza che il privilegio può riguardare i diritti patrimoniali riconosciuti al socio, e **non anche le situazioni passive**, derivanti dal possesso delle azioni (esemplificando, il privilegio non può consistere nell'esonero dall'obbligo dei conferimenti o da ogni partecipazione alle perdite) (Di Sabato, Ferrucci-Ferrentino).

15034

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni privilegiate con i **quorum** previsti dalla legge o dallo statuto (v. n. 13465). Un **quorum** deliberativo particolare è previsto se le azioni privilegiate sono accompagnate da una **limitazione del diritto di voto** (v. n. 15063 e s.).

15038

L'assemblea straordinaria può **modificare** o anche **sopprimere** i privilegi connessi alle azioni privilegiate. Tale seconda deliberazione per essere efficace deve però essere approvata dall'assemblea degli azionisti privilegiati con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie (v. n. 15019 e s.).

15042

TIPI DI PRIVILEGIO La delibera d'emissione deve specificare le caratteristiche del privilegio, che può realizzarsi in una particolare partecipazione agli **utili** e alle **perdite** o in una modalità di **rimborso** delle azioni rispetto alle azioni ordinarie, nel rispetto dei limiti di cui al n. 15034.

15047

Privilegio negli utili Relativamente al diritto agli utili, il privilegio può consistere:

- in una **preferenza** (c.d. azioni di priorità o azioni privilegiate in senso stretto), che consiste nell'attribuire un **dividendo maggiore** di quello spettante alle azioni ordinarie;
- in una **priorità**, che consiste in un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili sino a un determinato ammontare, soddisfatto il quale gli utili residui vengono dapprima assegnati alle azioni ordinarie sino a concorrenza di pari importo e quindi ripartiti, per l'ulteriore eccedenza, tra tutte le azioni in modo paritetico (c.d. azioni di priorità). Si può anche assegnare agli azionisti privilegiati una percentuale fissa degli utili, distribuendo il rimanente in parti uguali fra tutti i soci (privilegiati e non) oppure soltanto fra gli azionisti ordinari. Il privilegio si soddisfa sugli utili di cui l'assemblea delibera la distribuzione;
- in un'**automatica maturazione** del diritto al dividendo, indipendentemente dalla deliberazione dell'assemblea ordinaria diretta a rendere l'utile distribuibile.

15051

I privilegi di cui sopra possono essere **combinati tra loro**. Deve, in ogni caso, considerarsi **inammissibile** il privilegio che riconosca un dividendo a prescindere dai risultati economici della società.

Prassi notarile

È possibile prevedere speciali categorie di azioni o quote per le quali viene stabilito un tetto massimo al diritto agli utili, cumulato nel tempo, raggiunto il quale si può anche stabilire che esse si estinguano automaticamente senza che sia necessario pagarne il rispettivo valore: in questo modo gli assetti proprietari non verrebbero modificati una volta che sia stato garantito un adeguato ritorno dell'investimento a favore dei sottoscrittori (massima Cons. Notarile Milano n. 189/2020).

Privilegi nelle perdite Lo statuto può prevedere, tra i diritti correlati alle azioni privilegiate, quello di un'attribuzione delle perdite in misura diversa rispetto a quella riferita alle azioni ordinarie (art. 2348 c. 2 c.c.).

15056

È dunque legittima l'emissione di azioni:

– **postergate**, il cui valore nominale (se espresso) è intaccato in caso di riduzione di capitale o di perdita integrale del medesimo, solo dopo che le perdite abbiano diminuito o annullato il valore delle azioni ordinarie, a seconda che la postergazione sia totale o parziale (Trib. Udine 23 gennaio 1993, Trib. Udine 25 novembre 1981, Trib. Udine 10 aprile 1981). Per queste ipotesi: v. n. 16380 e s.;

– che **partecipano alle perdite in modo** proporzionale, ma in misura diversa rispetto alla partecipazione agli utili.

Sia la postergazione, sia la diversa partecipazione alle perdite, sono **legittime purché** non violino il divieto di patto leonino (v. n. 770 e s.).

Tali azioni rappresentano uno strumento spesso utile e a volte indispensabile per il finanziamento della società grazie all'intervento di terzi, specialmente nell'ambito di processi di ristrutturazione e tentativi di superamento di situazioni di crisi.

15061 Privilegi in sede di liquidazione Il privilegio può consistere nell'attribuzione di una **prelazione** nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Il privilegio può assumere diverse **forme**:

- diritto prioritario al rimborso delle azioni privilegiate al loro valore nominale;
- maggior diritto di partecipazione sull'attivo residuo dopo il rimborso di tutte le azioni al valore nominale;
- diritto di partecipare al riparto del patrimonio netto di liquidazione in misura superiore alla percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni privilegiate.

B. Azioni senza diritto di voto e a voto limitato

15063 Generalmente ogni azione dà diritto a un voto (art. 2351 c. 1 c.c.); salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo **statuto** può prevedere la creazione di azioni con esclusione o limitazione di tale diritto.

A fronte del sacrificio dei diritti amministrativi, lo statuto può prevedere dei **benefici** patrimoniali.

Regole particolari sono previste per le **società quotate** (che non formano oggetto della nostra trattazione).

15065 LIMITI La legge pone dei limiti di carattere generale all'emissione di azioni con voto limitato o escluso:

- il **valore** di tali azioni non può **complessivamente superare** la metà del capitale sociale (art. 2351 c. 2 c.c.);
- nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, per la delibera di emissione di tali azioni è necessario, **anche in seconda convocazione**, il **voto favorevole** di più di 1/3 del capitale sociale (art. 2369 c. 5 c.c.).

15067 TIPO DI LIMITAZIONE DEL VOTO Lo **statuto** però derogare al principio per il quale ogni azione dà diritto a un voto e prevedere la creazione di azioni **senza diritto di voto**, con un diritto di **voto limitato a particolari argomenti**, con diritto di **voto subordinato** al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative (art. 2351 c. 2 prima parte c.c.).

15069 Azioni prive del diritto di voto Il diritto di voto, in generale pertinente alla partecipazione azionaria, può essere del tutto escluso (art. 2351 c. 2 c.c.).

Tale norma consente, in pratica, a tutte le s.p.a., anche se non quotate, di emettere categorie di azioni aventi caratteristiche sotto molti aspetti **analoghe a quelle delle azioni di risparmio**, che, ai sensi della disciplina del TUF, possono essere emesse solo dalle società quotate.

15071 Azioni con voto limitato a particolari argomenti (art. 2351 c. 2 c.c.) Lo statuto può prevedere categorie di azioni il cui diritto di voto può essere esercitato soltanto in **determinate assemblee** (ad esempio, solo nelle assemblee straordinarie) o solo in quelle assemblee nel cui ordine del giorno siano previsti **determinati argomenti**.

Il diritto di voto può, ad esempio, essere:

- escluso per le deliberazioni di nomina e revoca dei **componenti degli organi sociali** e di approvazione del **bilancio** e attribuito per le deliberazioni relative alla distribuzione degli **utili** o al compimento di operazioni sulle azioni;
- escluso in caso di **operazioni straordinarie** sul capitale o di **modifiche statutarie**;
- attribuito sugli oggetti della gestione sociale **riservati dallo statuto** alla competenza dell'assemblea.

Azioni con voto subordinato all'avverarsi di una determinata condizione Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni **non meramente potestative** (art. 2351 c. 2 c.c.).

Lo statuto deve indicare **con precisione** gli eventi dedotti in condizione e il soggetto deputato a verificare l'accertamento della condizione e le modalità del suo accertamento e del riconoscimento del diritto di voto.

In assenza di previsioni, si ritiene che il presidente dell'assemblea debba accertare il verificarsi della condizione (ai sensi dell'art. 2371 c.c. che attribuisce al presidente il potere di escludere dall'assemblea i soggetti privi di legittimazione a intervenire).

La condizione può consistere, ad esempio, nel verificarsi di un determinato evento (di solito previsto e predeterminato) o ad avvenimenti che incidono sull'assetto societario, come il trasferimento della partecipazione di controllo o la promozione di una offerta pubblica di acquisto.

La legge prevede una condizione **sospensiva**, per cui solo al verificarsi dell'evento dedotto in condizione (ad **esempio**, il versamento dei decimi, l'assenza di vincoli sulle azioni, il possesso da parte del socio di determinate qualità soggettive) le azioni avranno il diritto di voto, in via definitiva o anche in via limitata ad una sola assemblea.

Per parte della dottrina la condizione può essere anche **risolutiva** (Abriani, Cottino, Pisani Massamormile), come nel caso delle azioni assegnate ai dipendenti che perdono il diritto di voto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

15073

CALCOLO DEI QUORUM ASSEMBLEARI Lo statuto ha ampia autonomia nel definire i diritti spettanti alle azioni con voto limitato. In ogni caso è previsto che:

- nell'**assemblea ordinaria** sono escluse dal *quorum* costitutivo e deliberativo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima (art. 2368 c. 1 c.c.);
- nell'**assemblea straordinaria**, salva diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate nel *quorum* costitutivo, ma non in quello deliberativo (art. 2368 c. 2 e 3 c.c.);
- l'**assemblea totalitaria** è regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, e quindi anche degli azionisti privi di diritto di voto (art. 2366 c. 4 c.c.).

15075

IMPUGNAZIONE DELIBERE ASSEMBLEARI ANNULLABILI Le deliberazioni assembleari annullabili possono essere impugnate dai titolari di azioni che hanno diritto di voto relativamente a tali deliberazioni (v. n. 13770).

I soci che non sono legittimati a impugnare in quanto privi di diritto di voto hanno comunque diritto al risarcimento del **danno** loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto (art. 2377 c. 4 c.c.).

15077

C. Azioni con voto contingentato e azioni con voto a scalare

Lo statuto può prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni **possedute da uno stesso soggetto**, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti (art. 2351 c. 3 c.c.).

15079

È possibile, dunque, stabilire:

- che nessun singolo soggetto possa esercitare il diritto di voto oltre un certo limite massimo, quale che sia l'ammontare della sua partecipazione (c.d. *voting cap*);
- i diritti di voto attribuiti dalle azioni al singolo azionista decrescono al crescere della partecipazione complessiva (c.d. voto scaglionato o a scalare). Lo statuto, ad esempio, può prevedere che il socio con 1000 azioni possa esercitare un voto per ogni azione, per le azioni da 1000 a 5000 un voto per ogni 10 azioni, per le azioni da 5000 a 10000 un voto ogni cinquanta azioni.

omissis

CAPITOLO 10

Modifiche dello statuto
e dell'atto costitutivo

SOMMARIO

I. Organo competente.....	15525	C. Tipo di recesso	15640
II. Deliberazione	15530	D. Termini del recesso	15645
III. Controllo e pubblicità della deli- bera	15545	E. Modalità.....	15650
IV. Efficacia della modifica	15590	F. Effetti della comunicazione di recesso	15660
V. Diritto di recesso.....	15600	G. Liquidazione delle azioni al re- cedente	15675
A. Cause	15602		
B. Chi può recedere.....	15630		

Nel corso della vita della società, i soci possono modificare uno o più elementi dell'atto costitutivo o dello statuto (due documenti che, ricordiamo, pur avendo diverse funzioni, costituiscono l'uno parte integrante dell'altro: v. n. 8605), adottando così nuove regole organizzative o di funzionamento.

La modifica può consistere sia nell'inserimento di **nuove clausole** sia nella **sostituzione, modificazione o soppressione** di quelle vecchie.

In linea di principio, la **competenza** spetta all'assemblea straordinaria, fatta eccezione per alcuni casi, in cui essa è attribuita all'autorità giudiziaria e per altri, in cui può essere delegata ad alcuni organi sociali.

Il **procedimento** esaminato in questo capitolo si applica, **in generale**, alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Tuttavia, è prevista una **disciplina particolare** per le seguenti modificazioni: aumento (v. n. 15810 e s.) e riduzione di capitale (v. n. 15850 e s.), trasformazione (v. n. 24950 e s.), fusione e scissione (v. n. 23650 e s.).

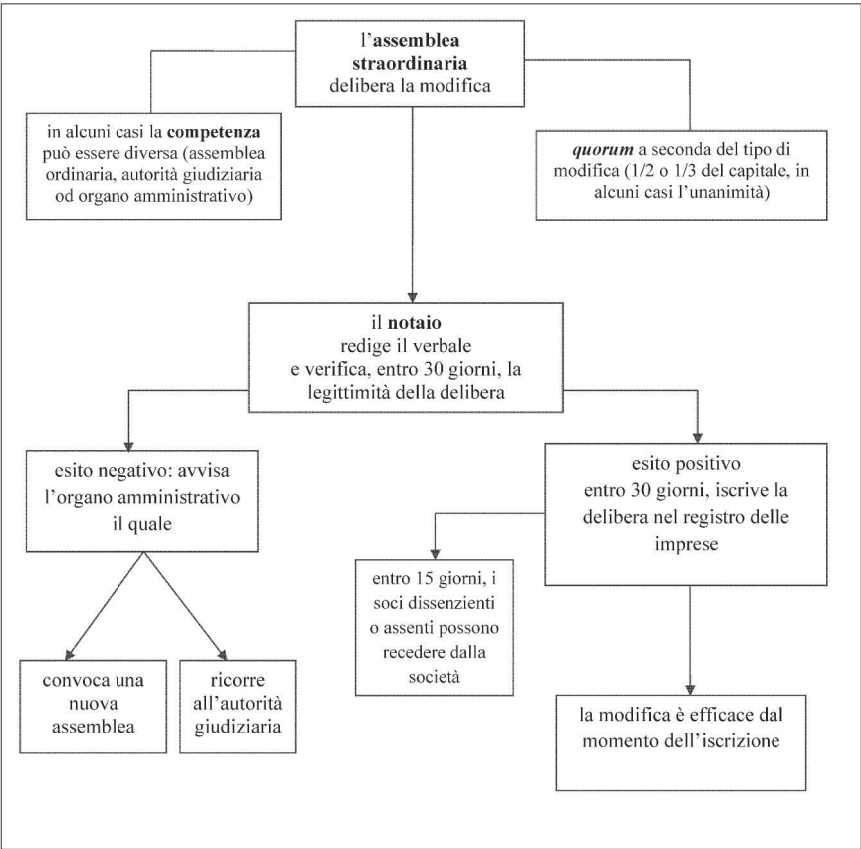
Per alcune modifiche è riconosciuto al socio il diritto di **recedere** dalla società (v. n. 15600 e s.).

ESEMPI La tabella che segue riporta alcuni esempi di **delibere** precisando se esse costituiscono o meno modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto.

Contenuto della delibera	Costituisce modifica dell'atto costitutivo o dello statuto
cambiamento della denominazione della società	Sì
cambiamento dell' oggetto sociale	Sì
trasferimento della sede legale fuori del Comune e istitu- zione di una sede secondaria	Sì (v. n. 1970)
cambiamento di indirizzo della società all'interno dello stesso Comune	dipende se l'atto costitutivo indica o meno l'indi- irizzo completo della sede legale (v. n. 1970)
istituzione di un ufficio contabile e amministrativo in località diversa dalla sede sociale	No (Trib. Milano 26 aprile 1984)
scioglimento anticipato della società	Sì
proroga della durata della società	Sì
cambiamento del numero dei componenti di un organo sociale (se l'atto costitutivo fissava un numero preciso), cam- biamento delle modalità di nomina e dei loro poteri	Sì
mutamento delle persone che ricoprono le cariche sociali (amministratori, consiglieri di gestione, sindaci, ecc.) siano essi nominati nell'atto costitutivo o successivamente	No

Contenuto della delibera	Costituisce modifica dell'atto costitutivo o dello statuto
introduzione, modifica o soppressione di una clausola compromissoria, oppure di una clausola di prelazione o di gradimento	Sì
emissione di categorie speciali di azioni	Sì
cambiamento delle persone degli azionisti , sia nel caso di trasferimento della partecipazione azionaria per atto tra vivi sia per causa di morte	No
aumento o riduzione del capitale sociale	Sì
trasformazione	Sì
fusione	Sì
scissione	Sì
cambiamento dei patti parasociali , come i sindacati di voto o di blocco	No
variazione della partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori	No
conferimento dell'azienda appartenente alla società ad un'altra società	No (Trib. Roma 5 maggio 1981)
conferimento di un bene in natura in altra società	No (Trib. Roma 13 maggio 1981)

15520 SCHEMA RIEPILOGATIVO Presentiamo di seguito uno schema riassuntivo del procedimento necessario a modificare l'atto costitutivo.



I. Organo competente

Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto sono generalmente deliberate dall’**assemblea straordinaria**. 15525

Tuttavia, come segnaliamo in tabella:

- alcune **materie** possono essere **delegate** (per espressa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto) ad altri organi sociali;
- in alcuni **casi specifici**, la competenza è eccezionalmente attribuita all’assemblea ordinaria o all’autorità giudiziaria.

Le **modificazioni di fatto** sono inammissibili; l’atto costitutivo non può subire modifiche in difformità rispetto alla disciplina legale (ad esempio, è inammissibile la proroga tacita della società).

Modifica		Organo competente	v. n.
in generale		assemblea straordinaria	15510 e s.
aumento di capitale		assemblea straordinaria o, in caso di delega, gli amministratori o i consiglieri di gestione	15896 e s.
istituzione o soppressione di sedi secondarie		assemblea straordinaria o, in caso di delega, l'organo amministrativo, il consiglio di sorveglianza o il consiglio di gestione (art. 2365 c. 2 c.c.)	2010
trasferimento della sede sociale in ambito nazionale			1970
scelta di quali amministratori (o consiglieri di gestione) hanno la rappresentanza della società			9870
fusione con società interamente possedute o almeno al 90%			24222 e 24235
adeguamento dello statuto a disposizioni normative			v. prassi notarile, al punto 2
casi di riduzione del capitale	se la perdita è superiore ad 1/3 e non intacca il capitale minimo e le perdite non diminuiscono a meno di 1/3 entro l'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate	assemblea ordinaria (o consiglio di sorveglianza nel sistema con consiglio di sorveglianza) in mancanza si deve richiedere l'intervento del tribunale (sezioni specializzate) se le azioni sono prive di valore nominale la riduzione spetta all'assemblea straordinaria (in caso di delega, al consiglio di amministrazione)	16495 e s.
	riduzione volontaria (art. 2357 c. 1 c.c.)	assemblea straordinaria	16650 e s.
	in caso di recesso di soci	assemblea straordinaria o, in caso di delega, il consiglio di sorveglianza o il consiglio di gestione (art. 2365 c. 2 c.c.)	15700

	Modifica	Organo competente	v. n.
annullamento delle azioni e conseguente riduzione del capitale	nel caso in cui la società: – acquista azioni proprie in violazione delle condizioni e dei limiti di legge, se la società non vende tali azioni entro un anno dall'acquisto;	assemblea ordinaria in mancanza si deve richiedere l'intervento del tribunale (sezioni specializzate)	14636 e s.
	– acquista azioni proprie in casi particolari (a titolo gratuito, per successione universale, fusione o scissione, in sede di esecuzione forzata) e il valore nominale delle azioni proprie possedute supera il 20% del capitale e le azioni, nella parte eccedente non sono vendute, entro 3 anni dall'acquisto	assemblea straordinaria in mancanza si deve chiedere l'intervento del tribunale (sezioni specializzate)	14661
	– controllata acquista azioni o quote della controllante senza osservare uno dei limiti e delle condizioni di legge e non vende le azioni entro un anno dall'acquisto	assemblea straordinaria in mancanza si deve chiedere l'intervento del tribunale (sezioni specializzate)	25590 e s.

Prassi notarile

1) Salvo che lo statuto non stabilisca diversamente, la clausola che delega l'organo amministrativo (o al consiglio di sorveglianza o al comitato di gestione) a deliberare su determinate materie non esclude la legittimazione dell'assemblea straordinaria di deliberare sulle stesse materie (tesi della c.d. **competenza concorrente**) (massima Cons. Notarile Milano n. 47/2004).

2) Per «**adeguamento dello statuto a disposizioni normative**», si deve intendere qualsiasi intervento sul testo dello statuto per renderlo conforme all'ordinamento (anche solo per precisare l'interpretazione di una clausola). La non conformità può derivare da un contrasto con una qualsiasi norma (anche secondaria) o con l'interpretazione normativa da parte di un'autorità. L'organo a cui è riconosciuto il potere di adeguamento al posto dell'assemblea può anche autonomamente scegliere il testo da introdurre in sostituzione di quello non conforme (massima Cons. Notarile Milano n. 89/2005).

II. Deliberazione

15530 L'**assemblea** delibera la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto; con una stessa decisione possono essere stabilite **più modificazioni**.

Mentre per i **quorum costitutivi** rinviamo alla trattazione generale dell'assemblea straordinaria (v. n. 13465), esaminiamo di seguito i **quorum** deliberativi e i casi in cui si reputa necessaria l'unanimità per decidere una modificazione.

Prassi notarile

1) È legittima l'apposizione di **condizioni sospensive o risolutive** alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (art. 1354 e s. c.c.) (massima Cons. Notarile Milano n. 199/2021).

2) La stessa delibera che modifica l'atto costitutivo può **delegare** amministratori, sindaci o altri soggetti determinati, affinché apportino alle deliberazioni le modifiche eventualmente richieste per sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese (massima Cons. Notarile Milano 25 novembre 2005 n. 69/2005).

QUORUM DELIBERATIVO Per modificare l’atto costitutivo o lo statuto, l’assemblea straordinaria delibera, **generalmente**, con i *quorum* indicati nella tabella seguente. Per alcuni **casi particolari** la legge prescrive invece dei *quorum* deliberativi specifici, precisati nella seconda parte della tabella.

Regole particolari sono previste per le **società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** (società quotate e con azioni diffuse) sia per il *quorum* costitutivo che deliberativo (artt. 2368 c. 2 e 2369 c. 3 e 7 c.c.).

Lo **statuto** può prevedere una maggioranza rafforzata per le delibere assembleari aventi un determinato oggetto (come la fusione o la scissione). In questo caso la clausola statutaria non può essere modificata da una delibera adottata con maggioranze più limitate (Cass. 14 marzo 2016 n. 4967).

Tipo di modifica	Quorum deliberativo	
	1 ^a convocazione	2 ^a convocazione (e convocazioni successive, se previste dallo statuto)
I. REGOLA GENERALE		
Per tutte le modifiche, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto preveda diversamente	più di 1/2 capitale (art. 2368 c. 2 c.c.)	almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (art. 2369 c. 3 c.c.)
	statuto può prevedere una maggioranza più elevata per tutte le modifiche oppure solo per alcune	statuto può prevedere una maggioranza più elevata, in generale per tutte le modifiche oppure solo per alcune
II. CASI PARTICOLARI		
Cambiamento dell’oggetto sociale	più di 1/2 capitale (regola generale)	più di 1/3 del capitale (art. 2369 c. 5 c.c.) (1)
Trasformazione della società		
Scioglimento anticipato		
Trasferimento sede sociale all’estero		
Proroga della società		
Revoca dello stato di liquidazione		
Emissione di azioni con voto limitato		
Creazione di azioni a voto plurimo (solo per le società iscritte al registro delle imprese al 31 agosto 2014)	almeno 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (art. 212 disp.att. c.c.)	
Aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione quando: a) l’interesse della società lo esige; b) si esclude l’opzione per più di 1/4 delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o anche di società che la controllano o da cui è controllata	più di 1/2 del capitale (artt. 2441 c. 5 e 8 e 2443 c. 2 c.c.)	
Delega all’organo amministrativo del potere di escludere o limitare il diritto di opzione in sede di aumento di capitale (per un periodo massimo di 5 anni)		
Modifica della clausola relativa all’obbligo di eseguire prestazioni accessorie	consenso di tutti i soci (art. 2345 c. 3 c.c.)	
(1) L’art. 2369 c. 5 c.c. è stato modificato dall’art. 2 D.Lgs. 88/2025, che ha eliminato il riferimento, tra le materie soggette a tale <i>quorum</i> , il trasferimento della sede all’estero.		

Prassi notarile

1) Per modificare le **clausole** statutarie che prevedono **quorum deliberativi rinforzati** per assumere una determinata deliberazione sono richiesti, salvo una diversa previsione statutaria, gli stessi *quorum* rinforzati previsti da dette clausole (massima Comitato Notarile Triveneto 2016 H.F.4).

2) Per le modifiche a cui si applica la **regola generale**, dalla seconda convocazione in poi è sufficiente una maggioranza pari a oltre la metà del capitale sociale, quand'anche essa non raggiungesse i 2/3 del capitale presente in assemblea (massima Cons. Notarile Milano n. 43/2004).

3) Il *quorum* richiesto nei **casì particolari** indicati dall'art. 2369 c. 5 c.c. in seconda convocazione va inteso nel senso che la maggioranza richiesta deve essere pari:

– ad almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (deve cioè raggiungersi il *quorum* deliberativo generale previsto per tutte le modifiche dell'atto costitutivo);

– a più di 1/3 del capitale sociale.

Il *quorum* non può comunque mai superare quello stabilito, dalla legge o dallo statuto, per la prima convocazione (massima Cons. Notarile Milano n. 44/2004). Quindi, quando all'assemblea straordinaria di seconda convocazione chiamata a deliberare sugli argomenti sopra menzionati è intervenuto il 60% del capitale e la deliberazione ha ricevuto l'approvazione del 35% di tutto il capitale sociale, la deliberazione non può ritenersi approvata, non avendo i voti favorevoli raggiunto i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea (40%).

4) La delibera di modifica dello statuto che introduce la clausola che impone un «tetto minimo» di possesso di azioni o quote configurata quale requisito della **legittimazione all'esercizio di alcuni diritti sociali** deve essere **adottata**, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge e dallo statuto, anche con il consenso dei soci che siano titolari di un numero di azioni o di una partecipazione inferiori al possesso minimo richiesto dalla nuova clausola (massima Cons. Notarile Milano n. 201/2022).

15540 La **giurisprudenza** e la **prassi notarile** ritengono necessario il **consenso di tutti i soci** anche nelle seguenti **ipotesi non specificamente previste dalla legge**:

- rinuncia alla pubblicazione dell'offerta di opzione (v. n. 16031);
- ripartizione della perdita tra i soci in modo diseguale (rinuncia alla parità di trattamento) (v. n. 16365);
- riduzione del capitale volontaria effettuata mediante sorteggio (o con rimborso o liberazione dai versamenti di alcuni soci e non di altri) (v. n. 16675 e s.);
- raggruppamento di azioni con criteri tali da non garantire a tutti gli azionisti la conservazione della posizione di azionista (v. n. 14196).

III. Controllo e pubblicità della delibera

15545 Il **notaio che ha verbalizzato** la deliberazione di modifica dello statuto, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito.

Il controllo effettuato dal notaio verbalizzante può dare un esito positivo o negativo, come precisiamo nei paragrafi seguenti.

15550 **CONTROLLO SVOLTO** Nel silenzio della legge, **per un orientamento l'ambito** del controllo notarile di conformità delle delibere modificative delle società di capitali è ampio e il notaio **può** rifiutarsi di richiedere l'iscrizione di una delibera societaria affetta da invalidità «manifesta», cioè inequivoca, anche in caso di **mera annullabilità** e non di nullità e **avrebbe il dovere** di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogni qualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari verbalizzati, senza la necessità di indagini extra-assembleari (Cass. 19 luglio 2016 n. 14766, Trib. Milano 25 settembre 2015).

Per altro orientamento, il notaio deve rilevare solo di quei vizi dell'atto notarile che ne comportano una **nullità assoluta**. Gli atti che comportano annullabilità o inefficacia dell'atto sarebbero lasciati alla libera disponibilità dei soci che possono, se interessati e se legittimati, esercitare la azione di annullamento (Cass. 12 novembre 2013 n. 25408, Cass. 14 febbraio 2008 n. 3526, Cass. 1° febbraio 2001 n. 1394, Trib. Brescia 12 febbraio 2021).

CAPITOLO 2

Start-up innovative

SOMMARIO

A. Come costituire una <i>start-up</i> innovativa	18650	D. Agevolazioni	18910
B. Come diventare una <i>start-up</i> innovativa	18825	E. Caso particolare: imprenditori extra UE.....	18990
C. Regole particolari di funzionamento	18845	F. Incubatori e acceleratori d'impresa	18996

Le *start-up* innovative (di seguito anche «*start-up*») sono società di capitali o cooperative che svolgono in modo esclusivo o prevalente un'**attività** di ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico con impiego di **personale** con determinate caratteristiche.

È possibile **costituire** una società con la qualifica di *start-up* purché possieda determinati requisiti e siano osservate determinate regole; oppure è possibile che una società **diventi** una *start-up* nel corso della sua vita.

La legge detta per tali società particolari norme di **funzionamento** che derogano alla disciplina ordinaria e riconosce importanti **agevolazioni fiscali e lavoristiche**.

18640

La **disciplina** delle *start-up* è contenuta principalmente:

- nel c.d. **DL *start-up*** (artt. 25-30 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012), recentemente modificato ad opera della L. 193/2024 (c.d. Concorrenza 2023);
- nei relativi **regolamenti attuativi**.

La trattazione che segue richiama anche i chiarimenti contenuti nei pareri e nelle circolari del **MISE** (ministero dello sviluppo economico) e nelle circolari dell'**agenzia delle entrate**.

Nel sito del MIMIT (www.mimit.gov.it) a supporto dell'attività delle *start-up* innovative è possibile consultare la normativa, i pareri, le circolari, la modulistica e le guide pubblicati in materia nonché i riferimenti ad altri siti utili.

18645

A. Come costituire una *start-up* innovativa

Chi ha un'**idea innovativa** ad alto contenuto tecnologico e vuole dar vita a una società con la qualifica di *start-up* innovativa deve scegliere in primo luogo il **tipo** di società che vuole costituire tenendo conto che, **oltre** ai requisiti ordinari richiesti per il tipo di società prescelto, la *start-up* deve possedere anche alcuni **specifici requisiti** esaminati nella trattazione che segue.

Di regola la stipula dell'**atto costitutivo** avviene con l'intervento di un notaio con atto pubblico, ma per la *start-up* innovativa in forma di s.r.l. era possibile la costituzione anche senza notaio seguendo un particolare procedimento (v. n. 18740 e s.).

La società deve infine **isciversi** oltre che nella sezione ordinaria del registro delle imprese anche in una sezione speciale dedicata alle *start-up* (v. n. 18755 e s.).

La nascita e lo sviluppo della società può essere supportata concretamente da organizzazioni, chiamati **incubatori d'impresa**, il cui obiettivo è quello di accelerare il processo di creazione di nuove imprese fornendo loro una gamma di servizi di supporto integrati (v. n. 18996 e s.).

18650

a. Requisiti

18665 Per essere costituita come *start-up* innovativa la società deve avere dei requisiti «societari» e dei requisiti relativi all'«attività innovativa» e alla «gestione della società» come precisato in tabella: alcuni di essi devono sussistere **fin dal** momento della costituzione della società e devono risultare dall'atto costitutivo, altri devono essere accertati **nel corso** del periodo in cui la società può godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge (c.d. periodo di *start-up*: v. n. 18910). In ogni caso tutti i requisiti devono permanere **fino alla fine** del suddetto periodo.

Requisiti che deve possedere la società (art. 25 c. 2 DL start-up modif. dall'art. 28 L. 193/2024)			v. n.
tutti i seguenti requisiti societari	tipo	– s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative – non deve derivare da cessione d'azienda o ramo d'azienda, da fusione o scissione, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione	18675 e s.
	soglie finanziarie	è una microimpresa o una piccola o media impresa come definite dalla Racc. CE 361/2003 (1) (2)	
	oggetto sociale esclusivo o prevalente	sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza	18685 e s.
	data di costituzione	costituita da non più di 60 mesi	
	sede	– in Italia oppure – in uno Stato UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (c.d. SEE), purché con sede produttiva o filiale in Italia	18695
	quote e azioni	non quotate	18700
	utili	divieto di distribuzione	18705
	produzione	valore ≤ 5 milioni euro (2)	18710
almeno uno dei requisiti relativi all'attività innovativa e alla gestione della società	spese di ricerca e sviluppo	settore ricerca e sviluppo per un determinato importo	18720
	dipendenti e collaboratori (forza lavoro complessiva)	– almeno 1/3 deve avere in alternativa: a) dottorato di ricerca; b) laurea + attività di ricerca certificata per 3 anni oppure – almeno 2/3 deve possedere una laurea magistrale	18725
	invenzioni industriali	titolare, licenziataria o depositaria di un titolo di privativa industriale con determinate caratteristiche	18730 e s.
(1) La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella categoria delle PMI si definisce: – piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; – microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro (art. 3 Racc. 2003/361/CE). Per dichiarare questo requisito la <i>start-up</i> deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa collegate ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo associate in base all'art. 3 c. 2 All. Racc. 2003/361/CE. Si precisa che le <i>start-up</i> associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili (Circ. dir. MIMIT 29 luglio 2025). (2) I due requisiti (essere una PMI, come definita dalla Racc. 2003/361/CE, e, a partire dal secondo anno di iscrizione, un valore della produzione totale annua non superiore a 5 milioni di euro) non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente (Circ. dir. MIMIT 29 luglio 2025).			

18670 **PERDITA DEI REQUISITI** Se viene meno anche **uno** soltanto dei requisiti **prima** della scadenza del periodo di *start-up* (cioè il periodo in cui la società può godere delle agevolazioni riconosciute dalla legge), entro 60 giorni dalla perdita del requisito la società viene **cancellata**

d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese con provvedimento del conservatore e **decade** dalle agevolazioni (art. 25 c. 16 DL start-up sost. dall'art. 40 c. 9 DL 76/2020 conv. in L. 120/2020).

Rimane invece iscritta nella sezione ordinaria (v. n. 18805).

Il **provvedimento** del conservatore di cancellazione dalla sezione speciale è **impugnabile** (ai sensi dell'art. 2189 c.c.).

Per le imprese che **non possiedono più i requisiti** di *start-up* innovativa **per effetto dell'art. 25 c. 2 bis DL start-up**, di cui al n. 18760, introdotto dall'art. 28 L. 193/2024, v. n. 18807.

1. Requisiti societari obbligatori

TIPO DI SOCIETÀ Per assumere la qualifica di *start-up*, la società deve assumere la forma di società di capitali (s.r.l., anche semplificata, s.p.a., s.a.p.a.) o di società cooperativa (art. 25 c. 2 DL start-up).

18675

La *start-up* non può continuare un'altra impresa esistente; la società **non deve essere costituita da** (art. 25 c. 2 lett. g DL start-up):

18680

- una cessione di azienda o di ramo di azienda;
- una fusione o scissione.

➤ **Precisazioni** 1) Devono ritenersi preclusive all'assunzione della qualifica di *start-up* innovativa anche le **operazioni di conferimento** d'azienda o di ramo d'azienda.

2) Non ostacola il riconoscimento del regime agevolato:

– l'operazione di **trasformazione**, anche eterogenea (v. n. 25421 e s.) (Circ. AE 11 giugno 2014 n. 16/E); Parere MISE 19 gennaio 2015 n. 6057). Si è ammessa, ad es., la costituzione di una società unipersonale mediante conferimento, da parte di un imprenditore individuale, dell'intera azienda avente ad oggetto un'attività innovativa ad alto valore tecnologico (c.d. trasformazione eterogenea) (Parere MISE 19 gennaio 2015 n. 6057);

– l'affitto di un ramo d'azienda successivo alla costituzione (Parere MISE 3 settembre 2015 n. 155183).

3) L'operazione di cessione/conferimento d'azienda **realizzata successivamente alla costituzione** non risulta vietata, a rigore, dal sistema normativo, rappresentando tuttavia una pratica elusiva (e non evasiva) rispetto alla quale la CCIAA è priva di poteri sanzionatori diretti (Parere MISE 1 aprile 2020 n. 94423).

OGGETTO SOCIALE La società deve avere come oggetto sociale **esclusivo o prevalente** lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi **innovativi ad alto valore tecnologico** e **non deve** svolgere attività prevalente di agenzia e di consulenza (art. 25 c. 2 lett. f DL start-up) modif. dall'art. 28 c. 1 L. 193/2024).

18685

Il requisito è soddisfatto se i prodotti o i servizi commercializzati hanno **cumulativamente** sia la caratteristica della innovazione sia quella dell'alto valore tecnologico (Parere MISE 20 maggio 2016 Prot. n. 141363).

Deve in ogni caso ritenersi **ricompresa** ogni attività economica da cui possa derivare l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli, **indipendentemente** dal settore merceologico in cui opera la società (Circolare Assonime n. 11/2013).

Per «**consulenza**» bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un'impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti: a) 70.2 - Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale; b) 74.99 - Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici: a) 74.99.1 - Consulenza agraria; b) 74.99.2 - Consulenza in materia di sicurezza; c) 74.99.3 - Consulenza ambientale e di risparmio energetico; d) 74.99.4 - Consulenza in enogastronomia; e) 74.99.9 - Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

Per «**agenzia**», invece, bisogna intendere un'impresa che ha per scopo l'esercizio di funzioni intermedie per l'assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della L. 204/85.

Nei riguardi delle *start-up* **già iscritte** alla data di entrata in vigore della L. 193/2024 che svolga «in prevalenza attività di agenzia e consulenza» non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell'iscrizione (Circ. dirett. MIMIT 29 luglio 2025).

- 18690** Possono esistere *start-up* innovative che svolgono la loro attività in **settori particolari**:
 – le ***start-up a vocazione sociale*** (c.d. SIAVS) che svolgono la loro attività in settori specifici considerati di **particolare valore sociale** ai sensi dell'art. 2 c. 1 D.Lgs. 112/2017 (ad **esempio** le attività possono essere svolte nell'ambito dell'assistenza sociale e sanitaria, dei servizi di educazione, istruzione e formazione o nell'ambito delle attività legate alla tutela dell'ambiente) (art. 25 c. 4 DL *start-up*);
 – le ***start-up turismo***, che hanno a oggetto la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di *software* originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti ad imprese turistiche. Le *start-up* turismo possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata (art. 11 bis c. 1 e 2 DL 83/2014 conv. in L. 106/2014).
- 18695 SEDE** (art. 25 c. 2 lett. c DL *start-up*) La società deve avere la residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi (ai sensi dell'art. 73 DPR 917/86) o in uno degli Stati membri della UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.
- 18700 QUOTE E AZIONI** (art. 25 c. 2 DL *start-up*) Le quote o le azioni che rappresentano il capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione. È opportuno che tale requisito risulti in una clausola statutaria. Si ritiene ammissibile che la società abbia **titoli di debito** quotati su un mercato regolamentato (Circolare Assonime n. 11/2013).
- 18705 UTILI** (art. 25 c. 2 lett. e DL *start-up*) La società non deve distribuire utili **per tutto il periodo** di *start-up* (v. n. 18910): lo scopo è quello di rafforzare la struttura patrimoniale societaria e di favorire l'investimento degli utili nella ricerca e nello sviluppo. Il divieto di distribuire gli utili cessa nel momento in cui la società non è più iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
- Se la società **si cancella volontariamente dalla sezione speciale** del registro delle imprese, perdendo quindi la qualifica di *start-up*, può procedere immediatamente alla distribuzione degli utili, **ancorché** si tratti di utili maturati durante il periodo in cui la società era iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese (Parere MISE 20 maggio 2016 Prot. n. 141349).
- 18710 VALORE DELLA PRODUZIONE** (art. 25 c. 2 lett. d DL *start-up*) A decorrere **dal** secondo anno di attività della *start-up* innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dai valori espressi nel bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio (totale della lettera A del conto economico di cui all'art. 2425 c.c.) **non** deve essere **superiore** a 5 milioni di euro. Non è chiaro se il **rispetto del parametro** riferito al totale del valore della produzione annua debba essere verificato alla chiusura del secondo esercizio dalla costituzione oppure alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale (il bilancio di esercizio infatti prende in considerazione non anni, ma esercizi sociali).

2. Requisiti relativi all'attività innovativa e alla gestione della società

- 18715** La società deve possedere **almeno uno** dei tre requisiti di seguito individuati (art. 25 c. 2 lett. h DL *start-up*) in relazione a spese di ricerca e sviluppo, dipendenti e collaboratori e invenzioni industriali.
- 18720 SPESE DI RICERCA E SVILUPPO** (art. 25 c. 2 lett. h n. 1 DL *start-up*) Nel corso dell'attività di impresa la società deve sostenere spese nel settore della ricerca e dello sviluppo in misura **uguale o superiore** al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (lettere B ed A del conto economico).
 Le spese devono **risultare** dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte nella nota integrativa. In mancanza del bilancio nel primo anno di vita della società, devono risultare da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società (Circ. MISE 14 febbraio 2017 n. 3696/C, Par. MISE 4 settembre 2017 n. 356555).

► **Precisazioni 1)** Nell'ambito delle spese per la ricerca e sviluppo, **oltre** a quanto previsto dai principi contabili (principio OIC n. 24), sono **incluse** le spese relative a:

- sviluppo precompetitivo e competitivo (quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan);
- servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Sono **escluse** le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili.

Per ulteriori **approfondimenti** si veda anche il Par. MISE 29 dicembre 2017 n. 562754.

2) Se la società è una **micro-impresa** che, in quanto tale, è esonerata dall'obbligo di redazione della nota integrativa (v. n. 23034), la descrizione delle spese di ricerca e sviluppo può essere riportata in calce allo **stato patrimoniale** (Parere MISE 14 febbraio 2017 n. 50195 che supera il precedente Par. MISE 17 novembre 2016 n. 361851).

DIPENDENTI E COLLABORATORI (art. 25 c. 2 lett. h n. 2 DL start-up) Per assumere la 18725

qualifica di start-up la società deve impiegare, a qualsiasi titolo, dipendenti e collaboratori:

a) soggetti, in percentuale di **almeno 1/3** della forza lavoro complessiva della società, che abbiano **una** delle seguenti **caratteristiche**:

- siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca o stiano svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera;
- siano laureati e abbiano svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

b) soggetti in possesso di **laurea magistrale** (ai sensi dell'art. 3 DM Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270) purché in percentuale di **almeno 2/3** della forza lavoro complessiva.

Per la **verifica della percentuale** di 1/3 o di 2/3 richiesta dalla legge si deve effettuare un calcolo per teste (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

► **Precisazioni 1)** Ai fini della qualifica di *start-up*, tra i dipendenti e collaboratori **sono inclusi**:

- i soci-amministratori a condizione che siano anche impiegati nella società in qualità di soci-lavoratori o comunque abbiano un impiego retribuito nella società «a qualunque titolo» (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E, Par. MISE 22 agosto 2014 n. 147538). Sono invece esclusi se sono meri organi sociali che amministrano esclusivamente la società (Par. MISE 4 settembre 2015 n. 155486);
- gli stagisti solo se retribuiti (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

Non possono essere **inclusi** i consulenti esterni, titolari di partita IVA (Ris. AE 14 ottobre 2014 n. 87/E).

2) Se una società, iscritta come start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese, dichiarando di possedere oltre ai requisiti elencati al n. 18665 e s. anche il requisito relativo al titolo di studio (laurea magistrale) dei soggetti assunti, assume soggetti in possesso di un **titolo di studio diverso** (ad es. laurea triennale) rispetto a quello indicato dalla legge, non perde la qualifica di start-up innovativa **a condizione** che possieda almeno uno degli altri due requisiti indicati dalla legge (quello relativo agli investimenti: v. n. 18720; oppure quello relativo alle invenzioni industriali: v. n. 18730) (Par. MISE 3 novembre 2015 n. 222631).

INVENZIONI INDUSTRIALI (art. 25 c. 2 lett. h n. 3 DL start-up) La società deve essere 18730

titolare o depositaria o licenziataria di un titolo di privativa industriale (brevetto, marchio, modello, diritto d'autore, ecc.) relativo a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotti a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il ministero ha chiarito che si devono ritenere **inclusi** solo i seguenti titoli di privativa industriale (Parere MISE 2 gennaio 2018 n. 513):

- 1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);
- 2) il brevetto per nuova varietà vegetale;
- 3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata.

Pertanto **non è incluso** il «brevetto per modello ornamentale» (di cui all'art. 31 e s. CPI).

Secondo le indicazioni ministeriali:

– per «**titolare dei diritti**» relativi ad un programma per elaboratore si intende **non solo** l'autore del programma, **ma anche** qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) legittimato ad esercitare in esclusiva i diritti di sfruttamento economico relativi al *software* acquistato (Par. MISE 29 ottobre 2015 n. 218415);

– una società titolare di una **licenza d'uso** su un'invenzione industriale anche **soltanto depositata** (la legge parla infatti di «depositario») e non ancora brevettata può iscriversi nella

18735

sezione speciale del registro delle imprese come *start-up* (Par. MISE 29 ottobre 2015 n. 218430, Par. MISE 22 agosto 2014 n. 147532: in quest'ultimo parere è stato affermato che una s.r.l. semplificata titolare di una licenza d'uso su di un brevetto già depositato dalla società «madre» ma ancora in attesa di riconoscimento, non essendo trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida, può iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese);

– anche se la legge parla solo di «**invenzione industriale**», devono ritenersi valide anche le privative industriali relative a **modelli di utilità industriale** (definiti dall'art. 82 CPI), sempreché ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (Par. MISE 21 aprile 2016 n. 111865, in cui si precisa che talvolta è peraltro difficile distinguere il modello di utilità industriale da un'invenzione: alcuni considerano il modello di utilità come «una piccola invenzione», altri dicono che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente).

b. Stipula dell'atto costitutivo

18740 La *start-up* innovativa si costituisce per atto pubblico.

Per le nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario relativi anche alla costituzione digitale previsti dalla Dir. UE 1151/2019 (recepita dal D.Lgs. 183/2021) v. n. 6155 e s.

In astratto la legge consente che una *start-up* innovativa possa essere costituita senza l'intervento del notaio (art. 4 c. 10 bis DL 3/2015 conv. in L. 33/2015).

Il consiglio di Stato ha, però, dichiarato l'**illegittimità** del decreto attuativo (DM MISE 17 febbraio 2016) che aveva **reso concretamente operativa** esclusivamente per le *start-up* in forma di s.r.l. ordinaria tale modalità (Cons.Stato 29 marzo 2021 n. 2643).

Per sanare le eventuali invalidità derivanti da tale decisione, il legislatore ha stabilito la validità e l'efficacia degli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle ***start-up* innovative costituite in forma di s.r.l.**, anche semplificata, **redatti con modalità telematica e senza l'intervento di un notaio** e depositati presso l'ufficio del registro delle imprese **al 31 luglio 2021** (data di entrata in vigore della L. 108/2021). Tali società conservano, quindi, l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 39 septies c. 1 DL 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni, conv. con modif. dalla L. 108/2021).

18745 ATTO PUBBLICO I futuri soci stipulano l'atto costitutivo di *start-up* innovativa **davanti al notaio** in forma di atto pubblico (Circ. MISE 1° luglio 2016 n. 3691/C).

Per il procedimento di costituzione si seguono le regole ordinarie del tipo di società prescelto. Nell'atto costitutivo il notaio deve inserire le clausole particolari relative alle *start-up* innovative (ad esempio quelle relative al divieto di distribuzione di utili, alle particolarità sull'oggetto sociale, ecc.). Dopo la stipulazione il notaio registra l'atto all'agenzia delle entrate e lo iscrive presso il registro delle imprese (v. n. 18755 e s.).

In ogni caso, l'atto costitutivo di *start-up* innovativa è **esente** dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria in caso di contestuale iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 26 c. 8 DL *start-up*).

18750 REGISTRAZIONE Prima di iscrivere la società (nella sezione ordinaria e speciale del registro delle imprese: v. n. 18755 e s.), i soci devono registrare l'atto costitutivo: a tale scopo, nelle more dell'attuazione della disciplina di autoliquidazione fiscale degli atti, devono avvalersi della funzionalità di registrazione presente nella piattaforma startup.registroimprese.it (art. 3 DD 1° luglio 2016).

18752 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle *start-up* innovative in forma di s.r.l. sono deliberate dall'assemblea dei soci, con verbale redatto da notaio (art. 39 septies c. 2 DL 77/2021 conv. con modif. dalla L. 108/2021 e art. 2480 c.c.).

c. Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese

18755 La *start-up* innovativa **deve essere** iscritta **non solo** nella sezione ordinaria nel registro delle imprese, ma **anche** nella sezione speciale dello stesso registro dedicata specificatamente a questo tipo di società.

Regole semplificate di procedimento si applicano per le fusioni di una società con altra già interamente posseduta o posseduta al 90% (c.d. semplificata o anomala) (v. n. 24205 e s.) e nel caso di fusioni a cui partecipano società con capitale non rappresentato da azioni (v. n. 24240). È dettata una **disciplina specifica** nel caso di:

- fusione a seguito di **acquisizione con indebitamento** (c.d. *merger leveraged buy out*) (v. n. 24244);
- fusione alla quale partecipano o dalla quale risultano una o più società regolate dalla legge italiana e almeno una società regolata dalla legge di uno Stato appartenente all’UE (c.d. **transfrontaliera**) (v. n. 24256 e s.);
- fusioni **che coinvolgono** società di **dimensioni e ambito territoriale rilevanti**, società in **concordato preventivo**, enti **creditizi** e società **assicuratrici**, per le quali rinviamo al n. 24387 e s.

TABELLA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI La tabella schematizza i principali adempimenti del procedimento di fusione, **alcuni dei quali** possono, a **determinate condizioni**, essere **omessi**. Il tempo necessario per completare l’operazione è di almeno sei mesi. Si devono osservare **ulteriori adempimenti particolari (non indicati** in tabella) quando all’operazione partecipano società **quotate** oppure società che hanno emesso **obbligazioni convertibili in azioni** (v. n. 24045 e s.) o, infine, **società** di dimensioni e ambito territoriale rilevanti, enti creditizi, società assicuratrici, SICAV (v. n. 24387 e s.).

23735

Adempimenti	Soggetti obbligati (1)	Termini	c.c.	v. n.
A: Fase preliminare				
Redazione del progetto di fusione	Organi amministrativi delle società partecipanti	—	art. 2501 ter	23740 e s.
Redazione della situazione patrimoniale (salvo rinuncia dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (2) sostituibile con il bilancio se l’esercizio è stato chiuso nei 6 mesi precedenti	Organo amministrativo	La situazione deve essere riferita a non più di 120 giorni prima del deposito del progetto di fusione nella sede della società o pubblicata sul sito internet	art. 2501 quater	23800 e s.
Redazione della relazione illustrativa (3) (salvo rinuncia dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (2)	Organo amministrativo	—	art. 2501 quinquies	23815
Relazione degli esperti sul rapporto di cambio (4) (salvo rinuncia dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (2)	Esperti nominati secondo regole particolari	—	art. 2501 sexies	23820 e s.
Relazione di stima (ai sensi dell’art. 2343 c.c.) nel caso di fusione di società di persone con società di capitali		—	art. 2501 sexies	23845

23735

(segue)

Adempimenti	Soggetti obbligati (1)	Termini	c.c.	v. n.
Pubblicità del progetto di fusione: — deposito per l'iscrizione presso gli uffici del registro delle imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla fusione o — pubblicazione sul sito internet delle società coinvolte	Organi amministrativi	Almeno: — 30 giorni prima della data fissata per la decisione di fusione; — 15 giorni prima di tale data se alla fusione a cui non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o s. coop. p.a.; I soci possono rinunciare al termine con consenso unanime	artt. 2501 ter c. 3 e 4 e 2505 quater	23790
B: Decisione di fusione				
Convocazione assemblea (straordinaria per s.p.a. e s.a.p.a.)	Organo amministrativo delle società di capitali	—		23865
Progetto di fusione e degli allegati al progetto: — deposito presso la sede della società o — pubblicazione sul sito internet societario	Organi amministrativi	— almeno 30 giorni prima della data fissata per la decisione in ordine alla fusione, fino a che la fusione viene decisa — almeno 15 giorni prima di tale data se alla fusione a cui non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o s. coop. p.a.; — i soci possono rinunciare al termine con consenso unanime	artt. 2501 septies e 2505 quater	23870 e s.
Decisione di approvazione del progetto di fusione	— s.p.a. e s.a.p.a. : assemblea straordinaria con le maggioranze previste per la modifica di atto costitutivo o statuto — s.r.l. : assemblea con le maggioranze per la modifica dell'atto costitutivo — società di persone : maggioranza dei soci determinata secondo la parte spettante a ciascuno negli utili — organo amministrativo nella fusione semplificata o anomala (5)	— almeno 30 giorni dopo l'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese e deposito presso la sede societaria, o dopo la pubblicazione sul sito internet societario; — almeno 15 giorni dopo l'iscrizione se alla fusione non partecipano a cui non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o s. coop. p.a.; — i soci possono rinunciare al termine con consenso unanime	artt. 2502, 2501 ter, 2505 quater	23895 e s.
Deposito delle decisioni di fusione per l'iscrizione presso i diversi uffici del registro delle imprese, allegando i documenti relativi alla fusione	Notaio (o amministratore per società di persone)	a) società di capitali: secondo le regole delle modificazioni dello statuto b) società di persone: dipende dalla caratteristica della società risultante dalla fusione o dell'incorporante	artt. 2502 bis, 2501 septies, 2436	23935 e s.

Adempimenti	Soggetti obbligati (1)	Termini	c.c.	v. n.
C: Atto di fusione				
Stipulazione dell'atto pubblico di fusione	Rappresentanti legali delle società partecipanti	– almeno 60 giorni dopo l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese delle decisioni di fusione, salvo le eccezioni legali – almeno 30 giorni dopo se alla fusione non partecipano s.p.a., s.a.p.a. o s. coop. p.a.	art. 2503	24060 e s.
Pubblicazione dell'atto di fusione mediante iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese	Notaio rogante o l'organo amministrativo della società risultante dalla fusione o incorporante	Entro 30 giorni dalla stipulazione	art. 2504	24084 e s.
(1) Nelle società di persone il progetto di fusione o di scissione (artt. 2501 ter e 2506 bis c.c.), la situazione patrimoniale ed i bilanci (artt. 2501 quater e 2506 bis c.c.), nonché la relazione illustrativa (artt. 2501 quinquies e 2506 ter c.c.), sono validamente redatti e depositati dagli amministratori anche disgiuntamente o a maggioranza se tali forme di amministrazione sono previste nei patti sociali (massima Comitato Notarile Triveneto 2006 L.A.18). (2) L'organo amministrativo può essere validamente esonerato dalla predisposizione solo in presenza del consenso unanime (e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari) (art. 2506 ter c. 4 c.c.): dei soci. Si ritengono compresi anche quelli privi del diritto di voto per morosità (ex artt. 2344 c. 4 e 2466 c. 4 c.c.) (massima Comitato Notarile Triveneto 2008 L.D.7); dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione. Non è necessario il consenso di tutti i possessori di strumenti finanziari che diano un qualunque diritto di voto, come indicato dall'(art. 2506 ter c. 4 c.c.) ma esclusivamente dei possessori di strumenti finanziari cui è attribuito uno specifico diritto di voto in ordine alle fusioni o scissioni, o un più ampio diritto di voto in ordine alle modifiche dell'atto costitutivo o statuto (massima Comitato Notarile Triveneto 2008 L.D.6). L'art. 2506 ter c. 4 c.c., previsto per la scissione, è applicabile, per estensiva, anche alla fusione, ferma restando l'applicabilità dell'art. 2343 c.c. (massima Cons. Notarile Milano n. 27/2004). (3) La relazione illustrativa: – non è necessaria nel caso di fusione semplificata anomala e nelle fusioni a questa assimilabili; – ha un contenuto particolare nel <i>leveraged buy out</i> e nella fusione transfrontaliera (v. n. 24296 e s.). (4) La relazione degli esperti: – non è necessaria in caso di fusione semplificata o anomala (v. n. 24210 e s. e n. 24230 e s.); – è derogabile quando alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. (5) Lo statuto o l'atto costitutivo può delegare la competenza all'organo amministrativo nella fusione semplificata o anomala: v. n. 24222 e n. 24235.				

A. Fase preliminare

Gli organi amministrativi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono predisporre il progetto di fusione, dare ad esso la necessaria pubblicità ed elaborare e raccogliere gli altri documenti allegati al progetto richiesti dalla legge, atti ad illustrare i termini dell'operazione.

23738

a. Progetto di fusione

Gli **organi amministrativi di ciascuna delle società** partecipanti alla fusione devono predisporre **un progetto** nel quale illustrano il contenuto, le motivazioni e le modalità esecutive dell'operazione proposta, sulla base del quale i soci esprimono il proprio parere sull'operazione. Nelle società in cui c'è un consiglio di amministrazione, il progetto deve essere oggetto di specifica delibera.
Il progetto è, quindi, oggetto di **pubblicità** (v. n. 23785 e s.), dopo la quale esso non è generalmente **modificabile** (salve alcune limitate eccezioni: v. n. 23925).
Il progetto di fusione, seppure predisposto singolarmente da tutte le società, deve avere un contenuto identico (Vattermoli, Vicari).

23740

omissis